SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. **193**.

Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare, l'articolo 99, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, che rimette all'adozione di uno o più regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche per ciò che concerne le procedure di accesso, registrazione e consultazione, nonché le modalità di collegamento ad altre banche dati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

2. A tal fine esso individua inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "Banca dati nazionale", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

b) "Camera di commercio", la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "CED", il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) "DIA", la Direzione Investigativa antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 108 del Codice antimafia;

f) "DNA", la Direzione Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice antimafia;

g) "Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile", il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno;

h) "Prefettura-UTG", la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;

i) "Prefettura-UTG competente", la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente territorialmente per il luogo di residenza o di sede legale della persona fisica, dell'impresa, dell'associazione o di altro soggetto giuridico nei cui confronti viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia;

l) "Prefettura-UTG designata", la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo che, in base a disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse è designata al rilascio della documentazione antimafia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice antimafia;

m) "DIS", il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

n) "AISE", l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

o) "AISI", l'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per:

a) "accesso", l'operazione di trattamento elettronico che consente di acquisire conoscenza dei dati conservati nella Banca dati nazionale o in altre banche dati e di estrarne copia su qualunque tipo di supporto;

b) "consultazione", l'operazione di trattamento elettronico che consente ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia, attraverso il collegamento alla Banca dati nazionale, di richiedere e, se del caso, ottenere il rilascio immediato ed automatico della documentazione antimafia, senza avere visibilità del dettaglio dei dati in essa contenuti;

c) "immissione", l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nella Banca dati nazionale, per le finalità per cui essa è istituita, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) "aggiornamento", l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalità sicure, i dati già contenuti nella Banca dati nazionale, nel rispetto dei principi di esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) "interrogazione", l'operazione di collegamento telematico con la Banca dati nazionale al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione e l'aggiornamento, o l'accesso ai dati conservati nella medesima Banca dati;

f) "impresa", la persona fisica in quanto eserciti attività di impresa, l'impresa individuale o organizzata in forma societaria, l'associazione o altro soggetto giuridico nei cui confronti è stata richiesta o rilasciata la documentazione antimafia;

g) "operatore", la persona fisica alle dipendenze di uno dei soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, ovvero appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia, alla DNA ed alla DIA nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione della Banca dati nazionale.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresì, per:

a) "autenticazione", l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identità dell'operatore;

b) "autenticazione forte", metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale;

c) "casella di posta elettronica corporate", casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore dall'amministrazione o ente di appartenenza;

d) "censita", l'impresa nei cui confronti risulta, agli archivi informativi della Banca dati nazionale, essere stata già rilasciata la documentazione antimafia, liberatoria o interdittiva, ancorché non più in corso di validità;

e) "client", postazione di lavoro informatica che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente;

f) "credenziali di autenticazione", i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;

g) "identità federata", meccanismo per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti, in modo che gli operatori possano eseguire l'autenticazione sui propri sistemi ottenendo così l'accesso alle applicazioni e servizi che appartengono ad un'altra organizzazione;

h) "login", la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno della Banca dati nazionale;

i) "OTP", la one time password, cioè password valida solo per una singola sessione di trattamento dei dati della Banca dati nazionale utilizzata dagli operatori cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;

l) "password", sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica;

m) "pin", Personal Identification Number, codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne è a conoscenza;

n) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni univocamente associate ad un operatore che consente di individuare a quali dati della Banca dati nazionale l'operatore può accedere, nonché i trattamenti a questo consentiti;

o) "SDI", il "Sistema di Indagine" informativo gestito dal CED;

p) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati della Banca dati nazionale in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende;

q) "URL", l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo della rete internet della Banca dati nazionale;

r) "username", nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico;

s) "VPN", Virtual Private Network, rete di telecomunicazione privata virtuale utilizzata dai soggetti legittimati per collegarsi alla Banca dati nazionale;

t) "web service", sistema software basato su tecnologie e protocolli internet che permette l'integrazione e l'interoperabilità tra diversi sistemi e applicazioni appartenenti alla stessa rete.

Capo II
DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI NAZIONALE E FINALITÀ DEL LORO TRATTAMENTO

Art. 3.
Finalità dei trattamenti

1. I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere trattati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per finalità di applicazione della normativa antimafia ovvero per scopi statistici, da:

a) la DIA, nonché la Direzione centrale della polizia criminale e la Direzione centrale anticrimine della Polizia
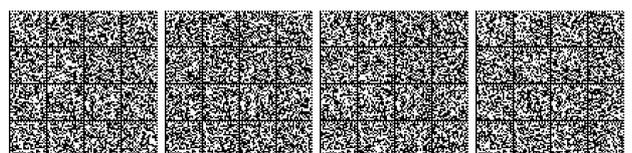
di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) le Prefetture;

c) gli uffici e i comandi delle Forze di polizia;

d) la struttura tecnica del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. La DNA tratta i dati contenuti nella Banca dati nazionale per le finalità di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

4. Al fine di verificare la correttezza dei trattamenti effettuati, la Banca dati nazionale conserva la registrazione delle interrogazioni eseguite, garantendo l'identificazione dell'operatore che le ha compiute.

Art. 4.

Contenuto della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:

a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata. Qualora siano intervenute modificazioni della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale, i relativi dati devono essere aggiornati dal personale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2;

b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;

c) l'indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;

d) per le informazioni antimafia interdittive, l'indicazione se il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia ovvero a seguito dell'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia. In quest'ultimo caso, l'indicazione specifica se l'informazione antimafia interdittiva è stata adottata esclusivamente a seguito dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di cui al predetto articolo 84, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* ovvero di precedente provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 che abbia comportato informazione antimafia interdittiva.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. La Banca dati nazionale contiene, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:

a) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell'impresa ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;

b) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'Autorità giudiziaria alle Prefetture concernenti le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettera *c)*, del Codice antimafia;

c) l'indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) l'indicazione degli accertamenti in corso disposti dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettere *d)* ed *e)*, ovvero dell'articolo 91, comma 6, del Codice antimafia.

4. La Banca dati nazionale conserva il registro informatico delle date degli accertamenti disposti dai Prefetti nei confronti di ciascuna impresa censita ai sensi degli articoli 84, comma 4, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, e 93 del Codice antimafia, ancorché i relativi esiti non abbiano evidenziato l'esistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, nonché delle comunicazioni e delle altre situazioni di cui al comma 3.

5. I dati presenti negli archivi magnetici della Banca dati nazionale sono soggetti a cifratura.

Art. 5.

Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. I periodi di tempo di conservazione dei dati di cui all'articolo 4, sono stabiliti come segue:

a) per i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria, cinque anni. Qualora nei confronti dell'impresa non sia stato richiesto, negli ultimi cinque anni, il rilascio della documentazione antimafia, sono conservati nella Banca dati nazionale i dati relativi al più recente rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, nonché dell'informazione antimafia liberatoria;

b) per i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva, quindici anni;

c) per i casi indicati all'articolo 4, comma 3, cinque anni;

d) per l'indicazione dell'esistenza di accertamenti ancora in corso nel momento in cui viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia, fino alla data di adozione da parte del Prefetto del provvedimento conseguente all'esito conclusivo di tali accertamenti;

e) per le registrazioni dei trattamenti eseguiti dagli operatori, dieci anni.
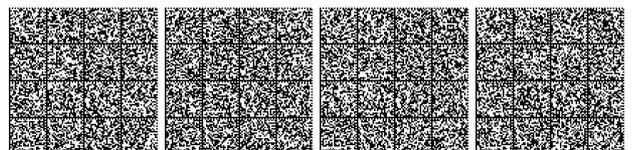
2. Decorso il relativo periodo di conservazione, i dati di cui al comma 1 sono cancellati con modalità sicure dalla Prefettura-UTG competente. Per i dati di cui al comma 1, lettera *c)*, la cancellazione è effettuata dalla Prefettura-UTG competente, previa verifica che le circostanze o situazioni cui essi si riferiscono non sono più attuali.

Art. 6.

Dati contenuti in altre banche dati

1. La Banca dati nazionale, attraverso l'attivazione di appositi collegamenti telematici, si connette, nei termini stabiliti dal presente regolamento, alle seguenti banche dati:

a) il CED, limitatamente ai dati necessari all'accertamento, secondo le modalità stabilite dagli articoli 24 e 25, nei confronti dell'impresa dei requisiti per il rilascio della documentazione antimafia prescritti dagli articoli 67, 84, comma 4, e 91, commi 5 e 6, del Codice antimafia;

b) il sistema informatico costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2004, n. 54, relativamente ai dati acquisiti nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dal Prefetto ai sensi dell'articolo 93 del Codice antimafia.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, sono attivati collegamenti telematici tra la Banca dati nazionale e i seguenti altri sistemi informativi:

a) l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ai fini dell'accesso ai dati conservati nel casellario informatico istituito presso lo stesso osservatorio ai sensi del medesimo articolo 7, comma 10, nonché la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) i sistemi informativi delle Camere di Commercio, per l'accesso ai dati, anche di natura storica, sottoposti a regime di pubblicità, relativi alle imprese.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, possono, altresì, essere attivati collegamenti telematici tra la Banca dati nazionale e i seguenti sistemi informativi:

a) i sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, limitatamente al riscontro e all'accertamento delle generalità dei familiari conviventi, residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui all'articolo 85 del Codice antimafia ai fini del rilascio dell'informazione antimafia.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLA BANCA DATI NAZIONALE

Art. 7.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale è istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo della sicurezza; a tal fine il predetto Dipartimento è il titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale

1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali.

2. La sezione centrale è istituita, senza configurare nuove posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento del Capo dello stesso Dipartimento, tra quelli già esistenti, ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. La sezione centrale:

a) garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati nazionale; a tal fine può richiedere alle sezioni provinciali lo svolgimento di attività tecniche sulle postazioni di lavoro quali terminali attivati presso le Prefetture, nonché di attività di formazione a favore dei soggetti autorizzati, a norma del presente regolamento, ad eseguire operazioni di trattamento elettronico dei dati conservati nella Banca dati nazionale;

b) rilascia le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20, nonché nei confronti del proprio personale e di quello delle sezioni provinciali;

c) dispone la disattivazione delle credenziali di autenticazione da essa rilasciate nei casi previsti dall'articolo 22;

d) assicura la continuità operativa della Banca dati nazionale - ferme restando in ogni caso le caratteristiche e il rilascio delle credenziali di autenticazione, di cui agli articoli da 18 a 22 - in conformità alle previsioni recate dall'articolo 50-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Il dirigente dell'ufficio nell'ambito del quale è istituita la sezione centrale è, limitatamente allo svolgimento dei compiti indicati dal comma 3, responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9.

Sezioni provinciali della Banca dati nazionale

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG, senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni caso, tra le strutture già esistenti.

2. Le sezioni provinciali:

a) svolgono le attività tecniche e di formazione richieste dalla sezione centrale;

b) rilasciano, su delega della sezione centrale, le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli articoli 19 e 20;

c) svolgono l'attività di verifica sul corretto utilizzo delle credenziali di autenticazione da parte degli operatori alle dipendenze dei concessionari di opere pubbliche, nonché dei contraenti generali;

d) dispongono la disattivazione delle credenziali di autenticazione da esse rilasciate nei casi previsti dagli articoli 20, comma 7, e 22.

Art. 10.

Struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale è composta dai seguenti archivi:

a) l'archivio della documentazione antimafia, contenente i dati di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) l'archivio degli accertamenti, contenente i dati di cui all'articolo 4, commi 3, lettera *e)* e 4.

2. Presso le prefetture e gli altri soggetti di cui agli articoli 15 e 17 sono attivate postazioni di lavoro quali terminali di collegamento alla Banca dati nazionale.

3. Tutte le operazioni di trattamento elettronico dei dati contenuti nella Banca dati nazionale sono effettuate unicamente attraverso i predetti collegamenti.

Art. 11.

Collegamenti della Banca dati nazionale al CED

1. Il collegamento telematico con il CED, per le finalità di cui all'articolo 96, comma 2, del Codice antimafia, è realizzato attraverso l'utilizzo di appositi web services resi disponibili dal CED.

Art. 12.

Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi

1. Il collegamento della Banca dati nazionale al sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2004, n. 54, è realizzato con le modalità stabilite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I collegamenti della Banca dati nazionale con i sistemi informativi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, sono realizzati, previa stipula di un'apposita convenzione non onerosa, con il soggetto pubblico presso cui sono istituiti. La convenzione, adottata in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche su schema-tipo, definisce anche le misure di sicurezza da osservarsi per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di tali collegamenti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli da 31 a 36 e dall'Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13.

Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione

1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'articolo 17 richiedono l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale:

a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono uffici centrali delle pubbliche amministrazioni;

b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, per tutti gli altri soggetti di cui al citato articolo 97 del Codice antimafia.

2. La sezione centrale e le sezioni provinciali provvedono ad attivare il collegamento di cui al comma 1 con la Banca dati nazionale secondo le procedure e le modalità tecniche di cui agli Allegati 2 e 3.

3. Al fine di effettuare operazioni di accesso ovvero di immissione e aggiornamento di dati della Banca dati nazionale, i soggetti indicati dagli articoli 15 e 16 richiedono l'attivazione del collegamento alla stessa Banca dati nazionale:

a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture, gli uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle Forze di polizia, nonché la DNA;

b) alle sezioni provinciali negli altri casi.

Capo IV

ACCESSO, CONSULTAZIONE, IMMISSIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE

Sezione I

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ACCESSO, CONSULTAZIONE, IMMISSIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 14.

Interrogazioni della Banca dati nazionale

1. Le interrogazioni della Banca dati nazionale possono essere effettuate per finalità di accesso, di consultazione ovvero di immissione e aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati stessa; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
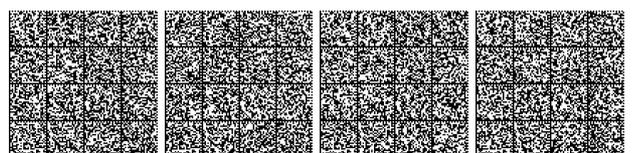
2. Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti individuati dagli articoli 15,16 e 17, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.

Art. 15.

Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale

1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nella Banca dati nazionale sono:

a) i seguenti appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno:

1) prefetti e viceprefetti vicari delle Prefetture;

2) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario;

3) gli amministratori della Banca dati nazionale e il personale addetto alla sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attività relative alla gestione tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati;

4) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto alla DIA, nonché alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

5) personale, anche delle carriere non dirigenziali, che svolge attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, autorizzato dal prefetto coordinatore dello stesso Comitato;

b) i seguenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Polizia Penitenziaria, alla DIA:

1) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; i funzionari e gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, il Direttore, il Capo del I Reparto e i responsabili delle articolazioni periferiche della DIA;

2) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

3) il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della DIA che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di ufficiale di pubblica sicurezza, autorizzato dai capi dei rispettivi uffici e comandi;

4) il personale della DIA in forza all'Osservatorio centrale sugli appalti pubblici, autorizzato dal Capo del I Reparto della DIA;

c) i magistrati applicati alla DNA, nonché il personale, anche del Ministero della giustizia, che presta servizio presso la stessa DNA autorizzato dal Procuratore nazionale antimafia.

2. L'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, lettera *b)*, attraverso il collegamento telematico con il CED, è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, con tecniche di identità federata, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione concernente l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi magnetici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16.

Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

1. L'immissione di dati nella Banca dati nazionale ed il loro aggiornamento è eseguito esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, n. 2, preventivamente autorizzati dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario.

2. Al predetto personale possono essere rilasciate credenziali di autenticazione che consentono sia l'immissione e l'aggiornamento, sia l'accesso alla Banca dati nazionale. In ogni caso le credenziali devono consentire la registrazione delle singole operazioni eseguite secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 17.

Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale

1. I soggetti che possono consultare la Banca dati nazionale per ottenere il rilascio della documentazione antimafia nei casi previsti dagli articoli 83, commi 1 e 2, e 91, commi 1 e 7, del Codice antimafia, sono:

a) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, individuati dai capi degli uffici competenti alla stipula, all'approvazione, all'autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla concessione o al rilascio delle erogazioni e dei provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;

b) i dipendenti degli enti e delle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, individuati dal legale rappresentante delle imprese o società;

c) i dipendenti dei concessionari di opere pubbliche e dei contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuati dai rispettivi legali rappresentanti;

d) i dipendenti delle camere di commercio, individuati dai rispettivi presidenti;

e) i dipendenti degli ordini professionali, individuati dai rispettivi presidenti.
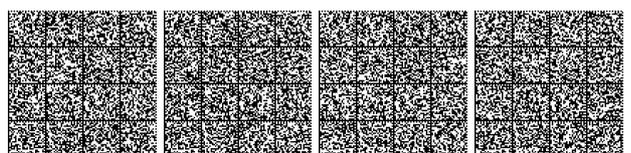
Sezione II

CARATTERISTICHE E RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

Art. 18.

Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalità previste dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte.

3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse è associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del presente Capo, cui l'operatore appartiene.

4. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.

5. Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali possono essere utilizzate solo per le attività indicate all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, n. 3.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, le credenziali di autenticazione sono costituite dagli appositi codici identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 4.

Art. 19.

Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati, il prefetto, o su sua delega il viceprefetto vicario e il Procuratore nazionale antimafia, comunicano, per via telematica, alla sezione centrale gli elenchi dei propri dipendenti autorizzati a collegarsi alla Banca dati nazionale per effettuare le predette operazioni di trattamento. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati:

a) nome e cognome;

b) data e luogo di nascita;

c) luogo di residenza;

d) codice fiscale;

e) qualifica o grado;

f) numero dell'utenza di telefonia mobile;

g) casella di posta elettronica corporate.

2. La sezione centrale genera, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi di cui al comma 1, nonché il supporto informatico contenente il software che deve essere utilizzato in occasione del collegamento con la Banca dati nazionale.

3. La sezione centrale può delegare alla sezione provinciale competente lo svolgimento delle operazioni di generazione, assegnazione e comunicazione delle credenziali, previo svolgimento della procedura informatica di cui all'Allegato 2.

Art. 20.

Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalità di consultazione, i soggetti di cui all'articolo 17 comunicano l'elenco dei dipendenti, completo dei dati di cui all'articolo 19, comma 1 ad eccezione di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*:

a) alla sezione centrale, relativamente agli uffici centrali delle pubbliche amministrazioni;

b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, in tutti gli altri casi contemplati dal medesimo articolo 17.

2. La sezione centrale e le sezioni provinciali, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, provvedono a:

a) verificare che il soggetto che ha comunicato l'elenco rientri tra i soggetti giuridici legittimati, ai sensi del Codice antimafia, a consultare la Banca dati nazionale;

b) generare, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, e assegnare individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi, la username e la password iniziale che deve essere utilizzata in occasione del primo collegamento con la Banca dati nazionale. La username è comunicata a ciascun operatore, secondo le modalità previste nell'Allegato 2.

3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate all'operatore secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali specificano l'appalto o gli appalti di lavori per i quali i rispettivi dipendenti sono stati individuati per eseguire operazioni di consultazione della Banca dati nazionale.

5. Ciascun dipendente dei concessionari di opere pubbliche o dei contraenti generali può effettuare consultazioni della Banca dati nazionale limitatamente alle imprese affidatarie e alle imprese sub-affidatarie impegnate nell'esecuzione degli appalti di lavori, per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.

6. Le sezioni provinciali verificano il rispetto di quanto stabilito dal comma 5, sulla base di un elenco riepilogativo delle imprese impegnate nei cantieri nel mese precedente, formato dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali che lo trasmettono, anche per via telematica, entro il quinto giorno del mese successivo. Qualora tale elenco non venga trasmesso o non venga tra-

smesso tempestivamente, il prefetto procede ad acquisire le notizie necessarie allo svolgimento dei controlli avvalendosi dei poteri di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
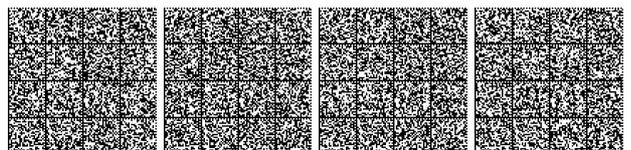
7. Salvo quanto in ogni caso previsto dall'articolo 22 ed eventualmente da altre disposizioni di legge, la sezione provinciale dispone il ritiro e la disattivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate al dipendente del concessionario di opere pubbliche o del contraente generale che risulti aver effettuato operazioni di consultazione della Banca dati nazionale nei confronti di imprese diverse da quelle impegnate nell'esecuzione di appalti pubblici di lavori per i quali sono state rilasciate le medesime credenziali di autenticazione.

Art. 21.

Validità delle credenziali di autenticazione

1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dagli articoli 18, 19 e 20.

2. Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia provvedono a darne comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e alla sezione provinciale, che provvedono, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a disattivare le credenziali di autenticazione. Dal momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la cessazione e sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore non può effettuare accessi, immissioni e aggiornamenti dei dati, o consultazioni della Banca dati nazionale.

3. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.

Art. 22.

Regole di comportamento

1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne è titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.

2. Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente all'operatore che ne è titolare e per le finalità di cui al presente regolamento.

3. L'operatore è tenuto:

a) anche al di fuori delle sessioni di lavoro, a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi soggetti possano appropriarsene o farne utilizzo;

b) a comunicare immediatamente alla sezione centrale lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione.

4. La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell'articolo 21 o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.

Capo V

RILASCIO
DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
ATTRAVERSO LA BANCA DATI NAZIONALE

Art. 23.

Adempimenti preliminari

1. Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.

2. L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata. Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa è riavviata dall'operatore secondo le modalità stabilite nel citato Allegato 3.

4. Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.
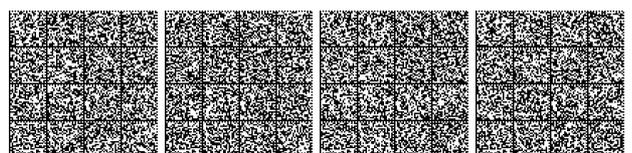
Art. 24.

Rilascio della comunicazione antimafia

1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa è censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia reca la seguente dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

2. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale o in altre banche dati ad essa collegate emerge l'esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al citato articolo 67 del Codice antimafia ovvero di una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell'impresa, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia non è possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.

3. Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio della comunicazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica è effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.

4. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua, d'ufficio, gli accertamenti previsti dall'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel più breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 88, comma 4, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non più attuali.

5. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati emerge che l'impresa non è censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 88, comma 3-*bis*, del Codice antimafia, non è possibile rilasciare la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalità previste dal comma 4.

6. La Prefettura-UTG competente ovvero quella designata appone sulle comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 la dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

Art. 25.

Rilascio dell'informazione antimafia

1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa è censita, verifica i pertinenti dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. La Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente l'informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche svolte non risultano:

a) le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;

b) una o più delle situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettere *a)* e *b)* del Codice antimafia risultanti al CED;

c) l'indicazione della sussistenza di una o più delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2. L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

3. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o più delle circostanze di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.

4. Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica è effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.

5. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel più breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non più attuali.

6. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non è censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non è possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalità previste dal comma 5.
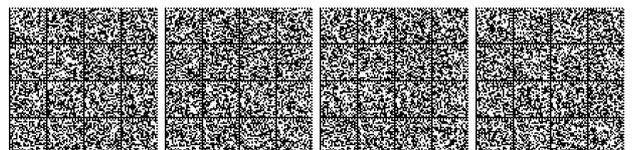
7. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".

8. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalità della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-*bis*, del Codice antimafia.

Art. 26.

Aggiornamento della Banca dati nazionale

1. La Banca dati nazionale comunica, per via telematica, giornalmente alle Prefetture competenti:

a) il riepilogo complessivo delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie rilasciate automaticamente;

b) l'elenco delle imprese nei cui confronti gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma 4, sono stati effettuati da più di dodici mesi dalla data di rilascio automatico della documentazione antimafia.

2. La Prefettura-UTG competente provvede, d'ufficio, a rinnovare gli accertamenti informativi nei confronti delle imprese indicate nell'elenco di cui al comma 1, lettera *b)*. Qualora dagli accertamenti svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura-UTG competente adotta un'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 4, dello stesso Codice antimafia, notificandola al soggetto richiedente per i conseguenti provvedimenti e procedendo ad effettuare le prescritte comunicazioni agli altri soggetti istituzionali.

3. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, la Prefettura-UTG competente provvede, inoltre, ad aggiornare i dati della Banca dati nazionale relativamente alla data degli accertamenti svolti nei confronti dell'impresa.

Art. 27.

Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale

1. I responsabili degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, numeri 4 e 5, e *b)* verificano periodicamente che le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale siano effettuate per le finalità previste dal Codice antimafia e dal presente regolamento, nonché per lo svolgimento di compiti legittimamente affidati dai rispettivi dirigenti.

2. Nei confronti del personale delle Prefetture il controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento è esercitato dai viceprefetti vicari per il tramite delle sezioni provinciali.

3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Procuratore nazionale antimafia designa uno dei magistrati applicati alla DNA.

4. Anche al di fuori dei casi contemplati all'articolo 20, comma 6, la sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere informazioni ai soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di consultazione effettuate. A tale scopo, la sezione centrale e le sezioni provinciali utilizzano i dati contenuti nei riepiloghi giornalieri della documentazione antimafia rilasciata di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a)*.

Art. 28.

Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa

1. L'impresa alla quale si riferiscono i dati può chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalità sicure.

2. Ai soli fini dell'esame delle richieste di aggiornamento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza costituire nuove posizioni dirigenziali, è istituita presso la Sezione centrale un'apposita commissione, nominata dal Ministro dell'interno e composta da due dirigenti della carriera prefettizia di cui almeno uno della qualifica di Viceprefetto, designati dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza; possono essere designati anche componenti supplenti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali della Sezione centrale che assicura anche le attività di segreteria. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.

3. Esperiti i necessari accertamenti, la commissione comunica al richiedente, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. La commissione può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione motivata al Garante per la protezione dei dati personali.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale

1. Al fine di consentire la piena funzionalità della Banca dati nazionale sin dal momento della sua attivazione, il Ministero dell'interno acquisisce dalle Prefetture, prima del decorso del termine di cui all'articolo 99, comma 2-*bis*, del Codice antimafia, i dati di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, riguardanti:

a) la documentazione antimafia liberatoria rilasciata almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) le informazioni antimafia non direttamente interdittive adottate nei trentasei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dell'articolo 10, comma 9, dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente al periodo di vigenza di quest'ultimo;

c) i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva adottata nei trentasei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile.

Art. 30.

Oneri informativi introdotti

1. Gli oneri informativi introdotti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 31.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile provvede all'espletamento dei compiti attribuiti al medesimo dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3259

ALLEGATO 1
(articolo 12)

Modalità di collegamento della Banca dati nazionale con il sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003

1. La Banca dati della DIA di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2004, n. 54, è fruibile attraverso un'applicazione web-based accessibile attraverso un comune browser per la navigazione in internet.

2. La DIA rende disponibile il collegamento alla predetta Banca dati, utilizzando la tecnologia della federazione dei domini - basata sullo standard informatico secu-

rity assertion markup language (SAML), per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti - che permette la comunicazione delle credenziali di autenticazione tra la predetta Banca dati della DIA e la Banca dati nazionale.

3. La Banca dati nazionale svolge il compito di autenticare e autorizzare gli utenti al fine di consentire loro di accedere ai servizi della predetta Banca dati della DIA, esposti in modalità autenticata, secondo un sistema di Single Sign On (SSO) tra i rispettivi siti.

4. L'utente si autentica nella Banca dati nazionale, che svolge il ruolo di identity provider, e richiede di usufruire del servizio esterno, assicurato dalla DIA relativamente alla propria Banca dati che, a tal fine, svolge il ruolo di service provider.

5. L'identity provider predispone una richiesta di autorizzazione di accesso, inserendo in essa tutte le informazioni e le caratteristiche necessarie all'autenticazione dell'utente, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 18 al 22. Il web browser invia la richiesta al service provider che la verifica ed eroga il servizio.

6. Il canale di comunicazione è stabilito nella rete multimediale del Ministero dell'interno che permette di raggiungere l'URL dell'applicativo della Banca dati della DIA in un ambiente sicuro.

ALLEGATO 2
(articoli 13, comma 2, 18, 19 e 20)

Procedura per la generazione e assegnazione delle credenziali di autenticazione

1. La registrazione al sistema informatico è effettuata personalmente da ciascun operatore attraverso una procedura che, mediante l'utilizzo di diverse tecnologie disaccoppiate tra loro, comunica direttamente con l'operatore a favore del quale è stato richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.

2. La sezione centrale o provinciale riceve la richiesta di rilascio delle credenziali di autenticazione di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1. La richiesta di rilascio contiene l'elenco degli operatori autorizzati alla consultazione della Banca dati nazionale ed è corredata per ogni operatore dei dati di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, di una copia del documento di identificazione dell'operatore (carta di identità, patente di guida o passaporto) e delle liberatorie debitamente firmate dall'operatore stesso. La richiesta viene inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della sezione centrale o provinciale pubblicata su Indice P.A.

3. La sezione centrale o provinciale invita ciascun operatore a presentarsi personalmente presso i propri uffici per l'identificazione dello stesso a mezzo del documento di identità in corso di validità la cui copia è stata trasmessa precedentemente (vedi punto 2) e per la creazione delle relative credenziali. Si evidenzia che per il rilascio di queste ultime l'operatore deve fornire obbligatoriamente un numero di telefonia mobile intestato all'operatore stesso.

4. Al termine delle operazioni di identificazione, la sezione centrale o provinciale completa la fase di registrazione a sistema dell'operatore e consegna le istruzioni necessarie ad effettuare il primo accesso alla Banca dati nazionale. In particolare le istruzioni riportano l'indicazione della username dell'operatore e della URL a cui collegarsi per il completamento della registrazione (http://certbdna.interno.it). La password iniziale è generata in modo automatico all'atto della registrazione dell'utenza e trasmessa alla casella di posta di tipo corporate dell'operatore (articolo 19, comma 1, lettera *g)*.

5. Le istruzioni consegnate consentono a ciascun operatore di completare la fase di accesso alla Banca dati nazionale utilizzando tecnologie di "autenticazione forte". L'operatore procede preliminarmente con l'identificazione della propria postazione di lavoro che resterà la medesima per tutte le operazioni di accesso e consultazione della Banca dati nazionale. Tale procedura prevede il collegamento alla URL http://certbdna.interno.it. Nella schermata visualizzata l'operatore digita le credenziali di accesso, ovvero la username consegnata dalla sezione provinciale o centrale e la password ricevuta nella sua casella di posta elettronica corporate. A seguito dell'inserimento di tali campi, il sistema richiederà all'operatore di effettuare il cambio password secondo le regole di sicurezza previste dal sistema; la password deve contenere almeno un numero, un carattere speciale, una maiuscola per un minimo di 10 caratteri complessivi. Terminato con successo il cambio della password, l'operatore visualizzerà una pagina per la creazione del proprio certificato digitale. L'avvio della procedura di creazione del certificato digitale si perfeziona attraverso la ricezione di un SMS sul numero di telefonia mobile dell'interessato contenente una sequenza numerica casuale (OTP) che va inserito nell'apposito campo. Il sistema procede alla creazione del certificato digitale pubblico e richiede l'inserimento di una password legata al certificato digitale (PIN di protezione) creata sulla base delle regole di sicurezza previste. Essa deve contenere almeno un numero, un carattere speciale, una maiuscola per un minimo di 10 caratteri complessivi. Effettuata con successo la creazione del PIN, è possibile procedere al download e alla relativa installazione del certificato digitale sulla postazione di lavoro.

6. La procedura descritta consente di identificare in modo univoco la postazione di lavoro dell'operatore, il quale in fase di accesso alla Banca dati nazionale dovrà sbloccare il certificato digitale pubblico attraverso il PIN di protezione inserito in fase di creazione dello stesso.

7. L'accesso alla Banca dati nazionale avviene mediante un software dedicato atto a garantire l'identificazione della postazione dalla quale vengono eseguite le interrogazioni dei dati e un sistema di autenticazione forte abilitante all'identificazione univoca e tracciamento dell'operatore che effettua le operazioni di collegamento e trattamento dei dati.

8. Il sistema prevede quindi un doppio livello di verifica dell'identità:
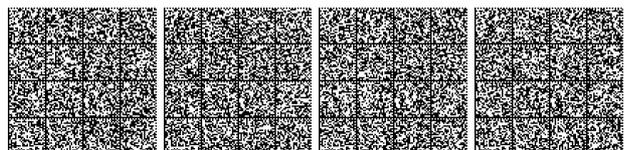
a) l'accesso in VPN. Esso consente di identificare sia la postazione mediante l'uso di certificati pubblici sia l'operatore in possesso del PIN di sblocco del certificato per raggiungere la rete dove è esposto il servizio applicativo;

b) la autenticazione applicativa mediante l'uso di username, password e OTP per la consultazione della Banca dati nazionale.

ALLEGATO 3
(articoli 13, comma 2, e 23, commi 2 e 3)

Procedura di interrogazione della Banca dati nazionale

1. L'applicativo informatico della Banca dati nazionale è protetto da un sistema di gestione degli accessi che identifica in maniera univoca l'utente attraverso le credenziali rilasciategli nella fase di prima registrazione e utilizzazione, in occasione di ogni collegamento, di credenziali su due distinti canali trasmissivi (web e telefono cellulare).

2. L'accesso agli archivi della Banca dati nazionale è protetto mediante un doppio sistema di autenticazione basato sulla disponibilità di un telefono cellulare di ciascun utente ed articolato nelle seguenti fasi:

a) l'operatore attiva il collegamento VPN usando il certificato digitale pubblico che identifica la postazione; all'atto della connessione, il client VPN richiede la digitazione del PIN di protezione per rendere disponibile il certificato digitale sul quale è basata l'autenticazione;

b) l'operatore, effettuato l'accesso alla VPN, digita la Url http://bdna.interno.it e accede così alla pagina di login inserendo le proprie credenziali di autenticazione. Se il login è stato svolto correttamente l'applicativo informatico della Banca dati nazionale visualizzerà, in un'apposita schermata, il numero di un'utenza telefonica gratuita ed un codice numerico casuale (OTP);

c) l'operatore contatta il numero dell'utenza visualizzata e digita il codice numerico (OTP);

d) se l'operazione viene eseguita con successo, l'operatore accede alla funzionalità della banca dati nazionale in base al profilo di autorizzazione applicativo associato all'operatore.

ALLEGATO 4
(articoli 15, comma 2 e 18, comma 6)

Procedura di accesso alla Banca dati nazionale da parte del personale delle Forze di polizia, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*, attraverso il collegamento telematico con il CED

1. Gli utenti del CED utilizzano il collegamento telematico con la Banca dati nazionale per l'accesso ai dati ivi presenti mediante tecniche di identità federata.

2. Per identità federata s'intende la relazione di fiducia nell'ambito della sicurezza tra patrimoni informativi automatizzati diversi per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di uno di essi ad accedere alle risorse gestite dall'altro, comprensiva della definizione di precise responsabilità nell'ambito della cooperazione applicativa.

3. Ai fini dell'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, la Banca dati nazionale svolge i compiti di Service Provider (SP), garantendo la possibilità di eseguire le operazioni di accesso, mentre il CED svolge i compiti di Identity Provider (IP), assicurando l'identificazione degli utenti del servizio stesso con modalità ritenute affidabili dal soggetto erogatore del servizio (SP).

4. L'accesso alla Banca dati nazionale è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, attraverso codici identificativi personali rilasciati dal CED ai propri utenti.

5. Gli utenti del CED autorizzati all'accesso alla Banca dati nazionale sono quelli a cui è stato attribuito dal CED stesso un apposito profilo di abilitazione. Gli stessi, in qualità di incaricati del trattamento dei dati, sono istruiti sulle specifiche funzionalità dell'applicativo, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dalla sezione centrale e dal CED.

6. Il CED adotta procedure di registrazione dei propri utenti per il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente. In particolare, le credenziali di autenticazione rilasciate dal CED identificano in modo univoco la persona fisica. Inoltre, esse sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura secondo procedure operative stabilite dal CED stesso.

7. Il CED comunica tempestivamente alla sezione centrale eventuali incidenti informatici occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso alla Banca dati nazionale.

8. Il CED comunica senza indugio alla sezione centrale ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di identità federata ovvero la loro perdita, anche temporanea, di efficacia.

9. Il CED non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la creazione di autonome banche dati.

10. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti degli utenti che accedono alla Banca dati nazionale, il CED verifica, ogni sessanta giorni, le abilitazioni assegnate sul proprio sistema informativo e provvede, se necessario, alla disabilitazione delle utenze con le modalità di cui al punto 3.
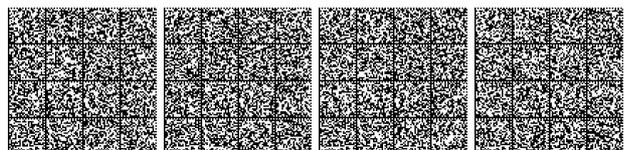
Allegato 5
(articolo 30)

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**
(*Salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da intendersi alle disposizioni del regolamento)*

I) Denominazione:

Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articoli 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[ ]	[X]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia costituisce un onere informativo di nuova introduzione. La richiesta può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'accoglimento della domanda consente alle predette imprese di conseguire, salvo che non emergano controindicazioni, il rilascio automatico della documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici con i quali hanno concluso contratti e subcontratti per l'esecuzione dell'opera di cui sono affidatarie.

L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale, indicando:

- *le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;*
- *gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche.*

A seguito dell'accoglimento della richiesta la Prefettura rilascia ai dipendenti indicati, previa loro identificazione, le credenziali di autenticazione per la consultazione della citata Banca dati.

II) Denominazione:

Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro.

Riferimento normativo interno:

Articolo 21, comma 2.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[ ]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le imprese contraenti generali ai sensi dell'art. 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero concessionarie di opere pubbliche sono tenute al nuovo onere di comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso

delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che:

- *siano stati trasferiti ad altri incarichi;*
- *siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro.*

La comunicazione consente alla Prefettura di disattivare le credenziali di autenticazione, evitando accessi illegali alla predetta Banca dati.

III) Denominazione:

Comunicazione dello smarrimento e del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articolo 22, comma 3.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[ ]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione costituisce un nuovo onere informativo.

La comunicazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e concessionarie di opere pubbliche; essa deve essere indirizzata al Ministero dell'interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie – Sezione centrale della Banca dati della documentazione antimafia.

IV) Denominazione:

Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articolo 23, comma 1.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[X]	[ ]	[ ]	[ ]

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

A seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), le pubbliche amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia, acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi amministrativi e gestionali ovvero degli assetti proprietari indicati dall'articolo 85, commi dall'1 al 2-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale onere informativo viene modificato dall'art. 23, comma 1, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati)

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera *a)*, e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».

Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

«Art. 96. (Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica».

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 99. (Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica)

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

2-*ter*. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art.17. (Regolamenti)

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis).».

Note all'art. 1:

Il Libro II del Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (per la rubrica si vedano le note riportate al Titolo) tratta della "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia".

Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 97. (Consultazione della banca dati nazionale unica)

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali;

c-*bis*) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate alle premesse.

Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si vedano le note riportate al Titolo.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 si vedano le note riportate al Titolo.

Si riporta il testo degli articoli 83, commi 1 e 2, 87, 90, 103 e 108 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 83. (Ambito di applicazione della documentazione antimafia)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 pri-

ma di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

(*Omissis*).»

«Art. 87. (Competenza al rilascio della comunicazione antimafia)

1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*.

2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.";

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.»

«Art. 90. (Competenza al rilascio dell'informazione antimafia)

1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.»

«Art. 103. (Direzione nazionale antimafia)

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.»

«Art. 108. (Direzione investigativa antimafia)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

a) reparto investigazioni preventive;

b) reparto investigazioni giudiziarie;

c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.».

Per l'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 371-*bis* (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia)

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d).

e).

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Si riporta il testo dell'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

«Art. 180. (Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato *B)* che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato *B)*, descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 67, 84, comma 4, 91 e 93 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti
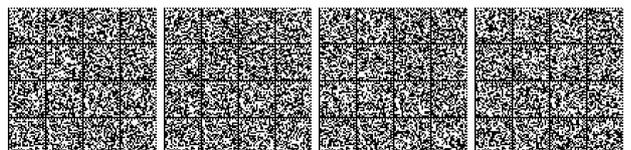
derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.»

«Art. 84. (Definizioni)

(*Omissis*).

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-*bis*, 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera *b)* dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera *d)*;

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

(*Omissis*). »

«Art. 91. (Informazione antimafia)

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;

e).

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

7-*bis*. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
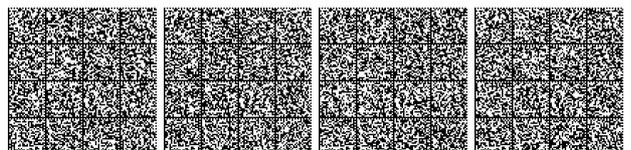
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.»

«Art. 93. (Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

6.

7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

(*Omissis*)

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

(*Omissis*).».

Si riporta l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa):

«Art. 1-septies

1. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.».

Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

«Art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
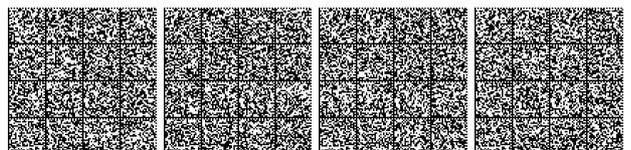
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-*bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.».

Si riporta il testo dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 8-*bis* (Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«Art. 17.

1.

2.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.».

Note all'art. 6:

Per gli articoli 67, 84, 91 e 93 del decreto legislativo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4.

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 (Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere):

«Art. 5. (Attività della Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere) .

(*Omissis*).

4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«Art. 7. (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera *c)*, l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5-*bis*. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera *g)*.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

Si riportano gli articoli 62 e 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 62. (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi. 3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la
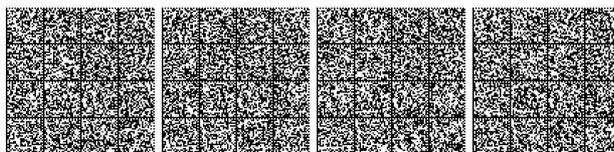
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.»

«Art. 62-*bis*. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».

Il Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo *C)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.,tratta dei servizi certificativi.

Si riporta l'articolo 85 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 85. (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-*bis*. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-*ter*. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-*quater*. Per le società di capitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* che risiedono nel territorio dello Stato.».

Note all'art. 7:

Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note riportate all'articolo 2.

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi)

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

(*Omissis*).».
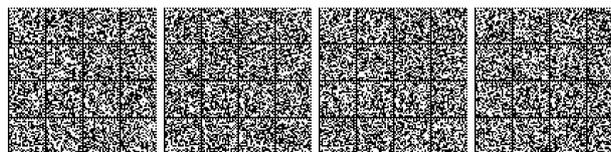
Si riporta il testo dell'articolo 50-*bis* del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 50-*bis*. (Continuità operativa)

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera *a)* e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».

Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note riportate all'articolo 2.

Note all'art. 11:

Per l'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate al Titolo.

Note all'art. 12:

Per il testo dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003 si vedano le note riportate all'articolo 6.

Si riportano gli articoli da 31 a 36 e l'Allegato B del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 31. (Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.»

«Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-*bis*.

1-*bis*. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-*ter*. Le misure di cui al commi 1 e 1-*bis* garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-*bis* e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.»;

«Articolo 32-*bis* (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.»

«Art. 33. (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.»

«Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g).

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-*bis*.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.»

«Art. 35. (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.»

«Art. 36. (Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)*, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore. »

«Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del codice

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti speci-

ficatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

Note all'art. 13:

Per l'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Note all'art. 15:

Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della Legge 31 marzo 2000, n. 78):

«Art. 2. (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

a) uffici con funzioni finali:

1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;

2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;

3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;

4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;

5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:

1. Istituto superiore di polizia;

2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;

3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

5. zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;

c).

(*Omissis*).».

Si riporta l'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

(*Omissis*).

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

(*Omissis*). ».

Il comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 12 giugno 2009 (Regolamento che definisce le procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2009, n. 154.

Note all'art. 17:

Per gli articoli 83, commi 1 e 2, 67 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 2 e all'articolo 4.

Si riporta l'articolo 176 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«Art. 176. (Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera *b)*, il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;

b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione
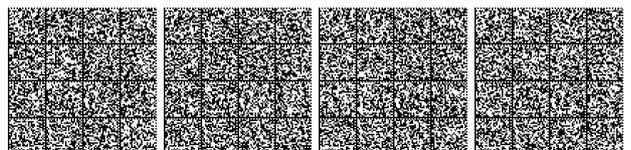
delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;

c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera *a)*.

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera *e)*, e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.».

Note all'art. 20:

Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, reca: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.".

Note all'art. 21:

Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Note all'art. 23:

Per il testo degli articoli 85, 87, 90 e 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate agli articoli 1, 2 e 6.

Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*:

«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
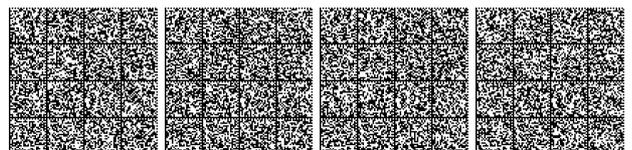
bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 24:

Per il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4.

Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 88. (Termini per il rilascio della comunicazione antimafia)

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

3-*bis*. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-*bis*, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4-*ter*. La revoca e il recesso di cui al comma 4-*bis* si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

4-*quater*. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *g)* può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

4-*quinquies*. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

Note all'art. 25:

Per il testo degli articoli 67, 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4.

Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

«Art. 92. (Termini per il rilascio delle informazioni)

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

2-*bis*. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *g)*, può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».

Note all'art. 26:

Per il testo degli articoli 67 e 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate, rispettivamente, agli articoli 4 e 25.

Note all'art. 27:

Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.

Note all'art. 29:

Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate alle premesse.
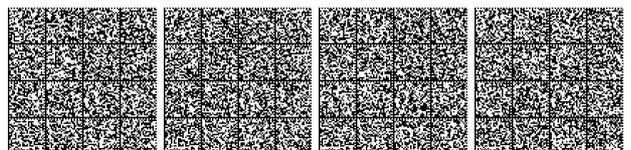
Per il testo dell'articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, si vedano le note riportate all'articolo 4.

L'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) è stato abrogato a decorrere dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note all'art. 30:

Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese):

«Art. 7. (Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese)

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

15G00001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Celano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2014, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Passerotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Celano (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di L'Aquila, con provvedimento del 2 ottobre 2014, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.
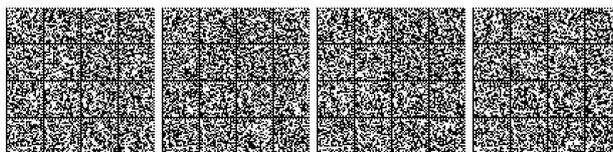
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di L'Aquila, con decreto del 5 novembre 2014, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 5 novembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celano (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mauro Passerotti.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A10078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Gregorio da Sassola (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 13 ottobre 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianni Capuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Aldo Iannilli.

Il citato amministratore, in data 13 ottobre 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 novembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gianni Capuzzi.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A10079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2014.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014-2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera *b)*, sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 e 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009-2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014 e 2015;

Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2014 e 2015, i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2014-2015, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
BLASI

14A10148

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 dicembre 2014.

Variazione di denominazione dell'Istituto «SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale» di Napoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Napoli e nella sede periferica di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visti i decreti in data 17 marzo 2003 e 30 aprile 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di abilitazione delle sedi periferiche di Catania, Padova e Roma;

Visto il decreto in data 24 gennaio 2006 di rettifica all'abilitazione della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Firenze;

Visto il decreto in data 20 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale»;

Visto il parere espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'8 ottobre 2014 favorevole alla variazione della denominazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Capo del dipartimento: MANCINI

14A10091
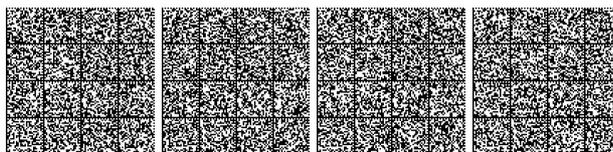
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2014.

Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, recante «Norme di attuazione dello statuto speciali per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali provinciali per il collocamento al lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, i commi 4 e 4-*bis* dell'art. 4 del citato D.Lgs n. 300 del 1999, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e che tale previsione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 , e s. m., recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30»; e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha assunto la denominazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 162, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», laddove dispone che i reparti dell'Arma dei carabinieri costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi ed autorità;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 8, comma 23, laddove si prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e il trasferimento dei compiti e delle funzioni da essa esercitati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed, in particolare, l'art. 2, commi 7 e 8;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle impre5, se, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150»;

Visto, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, laddove prevede che la rete territoriale degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di livello non generale di cui quattro direzioni interregionali e ottantuno direzioni territoriali del lavoro, che dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, laddove dispone che, ai fini dell'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché della definizione dei relativi compiti, ivi comprese le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.P.C.M, su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, ed in particolare, per gli Uffici del territorio, la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-Ufficio Procedimenti Disciplinari, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 300, del 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le proposte di individuazione dei compiti e delle funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale delle strutture, pervenute al Segretariato generale da parte dalle Direzioni generali, nonché la proposta di articolazione delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, pervenuta al Segretariato generale dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 16 ottobre 2014.

Decreta:

Capo I

UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, a cui sono assegnati tre dirigenti di livello dirigenziale non generale, che svolge attività di verifica volta ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento in sinergia con le attività di audit interno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'Amministrazione.
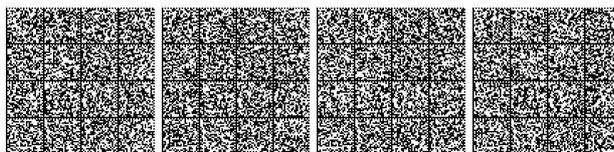
3. Al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione, il Segretariato generale opera in qualità di Autorità di audit del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). L'attività dell'Autorità di audit è oggetto di specifica assegnazione, con separato atto, al personale dirigenziale in servizio presso il Segretariato generale.

Divisione I - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria, controllo di gestione

Coordinamento per la predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria, coordinamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai centri di responsabilità, previsioni di bilancio annuale e pluriennale, assestamenti e variazioni di bilancio, analisi delle risultanze di consuntivo, supporto alle attività di rendicontazione agli organi di controllo, istruttoria relativa alla determinazione dei budget di spesa delle direzioni generali, nonché i rapporti con gli organi competenti ivi compresi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il competente l'Ufficio centrale del bilancio.

Coordinamento per l'organizzazione, la gestione e la verifica sul funzionamento del sistema di controllo di gestione e monitoraggio della direttiva.

Cura della gestione del centro di responsabilità amministrativa e gli affari generali del Segretariato generale. Supporto al Segretario generale per la programmazione ed il coordinamento delle attività e degli obiettivi annuali delle Divisioni compreso gli adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di seconda fascia del Segretariato generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza del Segretariato generale in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione.

Cura, a supporto del Segretario generale e in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, della conclusione del processo di valutazione annuale della dirigenza apicale.

Divisione II - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione, audit interno e strutture di scopo.

Coordinamento dell'attività del Ministero in materia di risorse umane e organizzazione. Predisposizione e cura gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.

Cura della convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale.

Coordinamento delle attività di programmazione degli uffici centrali ed elaborazione dei progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi, così da aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti agli utenti.

Attività di supporto giuridico all'organo di vertice.

Coordinamento dell' attività di audit interno finalizzato al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management) e cura dell'azione di coordinamento per il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento.

Attività di coordinamento delle strutture amministrative di scopo con particolare riguardo alla "Struttura di missione" finalizzata a dare tempestiva ed efficace attuazione alle misure di "Garanzia Giovani".

Divisione III - Coordinamento delle attività del Ministero in materia attività internazionali, di flussi informativi, rilevazioni statistiche e programmazione del ciclo della performance.

Coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali, anche ai fini del supporto all' Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro ed agli Uffici di diretta collaborazione; in tale ambito si occupa del monitoraggio periodico delle attività internazionali. Cura dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' U.E. in particolare redigendo le previste relazioni annuali (programmatica e consuntiva) e coordinando il funzionamento del Nucleo di valutazione degli atti dell' Unione europea. Cura delle relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'OIL, con l'OCSE e con l'ONU. Partecipazione ai progetti internazionali nonchè a gruppi di lavoro e a tavoli tecnici presso organismi internazionali e comunitari.

Programmazione ed organizzazione delle attività statistiche di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), curando l'adempimento degli obblighi previsti. Cura delle attività tese al miglioramento dell'informazione statistica ed al supporto alle Direzioni Generali anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici e, in raccordo con il Responsabile della trasparenza e con la Direzione Generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, cura lo sviluppo di sistemi digitalizzati per la customer satisfaction.

Cura, in raccordo con l'OIV, degli atti di programmazione del Ministero connessi al ciclo della performance, ivi compreso il monitoraggio del piano della performance. Redazione della relazione annuale della performance. Coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle attività del Ministero sia in materia di promozione delle pari opportunità e buone prassi sia in materia di promozione degli standard di qualità e di quantità delle prestazioni e dei servizi.

Divisione IV – Coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività e sul funzionamento di enti strumentali e vigilati nonché delle agenzie ed organismi del Ministero.

Coordinamento delle attività inerenti gli Enti strumentali/Organismi/Agenzie del Ministero, in materia di risorse umane, organizzazione, pianificazione, programmazione economico finanziaria e bilancio.

Predisposizione degli atti di indirizzo per gli Enti pubblici vigilati dal Ministero (INPS e INAIL).

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro S.p.A. Cura delle attività, in raccordo con le Direzioni generali interessate, necessarie ad assicurare il concreto esercizio del controllo analogo.
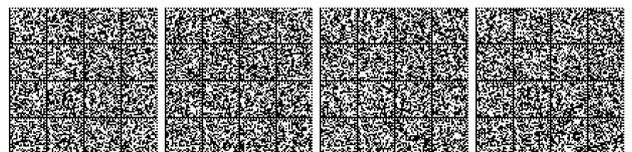
Funzioni di coordinamento, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, nei confronti dei rappresentanti del Ministero presso gli Organismi collegiali degli Enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Coordinamento e monitoraggio delle attività di programmazione degli Uffici territoriali del Ministero.

Art. 3.

Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari -

La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali. Bilancio, programmazione e innovazione organizzativa.

Pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi e dei processi delle divisioni della Direzione generale nonché degli Uffici territoriali.

Programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali. Nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto. Piano degli obiettivi correlati ai programmi. Bilancio annuale e pluriennale. Analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari.

Supporto direzionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, l'Organismo indipendente di valutazione, il Segretariato generale e gli organi di controllo e anche per le attività di analisi e valutazione della spesa, in raccordo con il Segretariato generale.

Attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati degli Uffici territoriali. Controllo di gestione. Supporto al Direttore generale in materia di valutazione e di politiche premianti della performance compreso gli adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di seconda fascia della Direzione. Coordinamento degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Gestione digitale dei flussi documentali, protocollazione e archiviazione informatica. Monitoraggio delle verifiche amministrative e amministrativo-contabili effettuate presso gli uffici del territorio.

Questioni di carattere generale. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della Direzione.

Divisione II - Sviluppo e gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico.

Analisi dei fabbisogni delle risorse umane. Per il personale dirigenziale e per il personale delle aree funzionali ivi compreso il personale ispettivo: reclutamento; contratti individuali di lavoro; immissione in servizio; mobilità interna ed esterna; trasformazione rapporto di lavoro; autorizzazioni incarichi extraistituzionali; gestione dei fascicoli e degli stati matricolari; tenuta e aggiornamento dell'archivio informatizzato; trattamento di quiescenza e di previdenza.

Ricostituzione del rapporto di lavoro. Rilascio certificazioni servizi resi e tessere ispettive. Procedure relative all'assunzione del personale appartenente alle categorie protette.

Procedure e adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia. Monitoraggio degli incarichi e delle sedi dirigenziali vacanti.

Divisione III - Relazioni sindacali. Politiche di gestione del personale e trattamento economico.

Sistema di partecipazione e contrattazione collettiva ed integrativa. Monitoraggio della contrattazione decentrata. Rapporti con le Organizzazioni sindacali.

Gestione del trattamento economico. Stipendi e altri assegni fissi e gestione delle partite stipendiali del personale dell'Amministrazione Centrale, degli organi di vertice politico e degli addetti agli uffici di diretta collaborazione. Gestione del "cedolino unico" con riferimento alle competenze accessorie del personale. Gestione della banca dati degli emolumenti accessori. Spese di personale: provvidenze, equo indennizzo, interessi legali e rivalutazione monetaria, missioni, formazione. Costituzione e gestione del Fondo dei dirigenti e del Fondo unico di amministrazione per le aree funzionali. Sostituto d'imposta: adempimenti e assistenza fiscale e contributiva. Rimborso oneri retributivi per personale in comando presso l'Amministrazione. Ufficio Cassa.

Divisione IV - Formazione, attività e servizi di interesse generale per il personale.

Rilevazione dei fabbisogni formativi e rapporti con la SNA. Formazione ed aggiornamento dei dirigenti e del personale delle aree funzionali. Tirocini formativi.

Misure volte alla promozione del benessere organizzativo. Supporto e coordinamento del GLPERS (Amministrazione centrale e territorio) e gestione del personale della Direzione. Convenzioni per il personale. Polizze assicurative dei dirigenti. Commissione sussidi in favore del personale. Approvvigionamento del servizio sostitutivo di mensa. Ufficio onorificenze: Stelle al merito del lavoro e Ordine al merito della Repubblica. Centralino e Ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali. Biblioteca.

Divisione V - Acquisto di beni e servizi non informatici - Spese di funzionamento.

Elaborazione del piano acquisti annuale di beni e servizi non informatici per il funzionamento degli uffici centrali e del territorio. Gestione delle spese relative al funzionamento, nonché ai beni e servizi. Spese relative alla manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione centrale. Attivazione delle procedure di scelta del contraente: Convenzioni Consip, Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) nonché altri strumenti previsti dalle normative in materia di Contratti Pubblici. Contrattualistica e gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero. Adesione alla convenzione Consip per il servizio sostitutivo di

mensa e relativi pagamenti. Ufficio del consegnatario. Gestione piattaforma Certificazione dei Crediti di competenza della Direzione. Liquidazione spese di lite. Fermi amministrativi.

Divisione VI - Logistica e sicurezza delle sedi centrali e del territorio del Ministero.

Logistica delle sedi: analisi delle esigenze allocative, razionalizzazione degli spazi, rapporti con l'Agenzia del Demanio, gli Istituti previdenziali ed assicurativi vigilati ed altri soggetti. Procedure per i contratti di locazione delle sedi dell'amministrazione centrale, coordinamento nei procedimenti relativi ai contratti di locazione delle sedi territoriali. Sicurezza delle sedi centrali: monitoraggio e programmazione degli interventi, individuazione delle priorità. Manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione centrale: computi metrici estimativi, pareri di congruità, direzione lavori e collaudi. Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Servizio di portierato e custodia degli stabili dell'amministrazione centrale. Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato. Servizio a automobilistico.

Divisione VII - Ufficio del contenzioso-Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Gestione del contenzioso del lavoro e in materia pensionistica relativo al personale del Ministero. Contenzioso giurisdizionale nelle materie di competenza della Direzione. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Rimborso spese legali. Patrocinio legale gratuito. Monitoraggio degli atti di costituzione in mora e delle segnalazioni alle Procure della Corte dei Conti. Ufficio del recupero del danno erariale. Sequestri conservativi e attività amministrativa di esecuzione. Procedure di nomina dell'ufficiale rogante. Atti giudiziari: esame e assegnazione in base alle competenze istituzionali.

Procedimenti disciplinari relativi al personale del Ministero di competenza dell'UPD. Monitoraggio procedimenti disciplinari adottati dagli Uffici del territorio e da altri CDR. Monitoraggio dei procedimenti penali ai fini dell'eventuale attivazione o riattivazione dei procedimenti disciplinari. Sospensione cautelare dal servizio. Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 4.

Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione

La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Ufficio del consegnatario dei beni informatici. Predisposizione gare per l'acquisto di beni e servizi informatici, sulla base dei capitolati predisposti dalla divisione II. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II – Sistemi informativi e innovazione tecnologica

Attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale e dell'Agenda per l'Italia digitale attraverso la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici dell'Amministrazione centrale e territoriale e delle reti di comunicazione dati e telefonia, fissa e mobile. Supporto al Direttore generale per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale. Elaborazione dei capitolati tecnici per l'acquisizione di beni e servizi informatici. Gestione e manutenzione dei siti tecnologici infrastrutturali (data center) attraverso il centro servizi informatici nonché le relative politiche di sicurezza dei sistemi e di accesso ai dati. Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative dell'amministrazione, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti. Sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema informativo del mercato del lavoro attraverso la realizzazione e gestione dei flussi informativi provenienti da altri soggetti istituzionali. Gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo-contabile delle linee di attività e delle azioni a valere su risorse comunitarie ed, in particolare, sui programmi operativi nazionali a titolarità Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo sviluppo del sistema informativo del mercato del lavoro.

Divisione III – Comunicazione, prodotti editoriali

Progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla normativa. Elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, del piano di comunicazione annuale. Gestione, d'intesa con l'ufficio stampa, dei rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché produzione editoriale di tutti gli uffici dell'amministrazione, ivi compresi quelli delle agenzie tecniche del Ministero. Elaborazione e pubblicazione , anche in raccordo con il Segretariato generale, di report sull'andamento del mercato del lavoro, attraverso

l'utilizzo dei dati provenienti dal sistema informativo lavoro. Elaborazione di linee guida per la gestione, anche digitalizzata, degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico delle strutture organizzative centrali e periferiche. Sviluppo e gestione, d'intesa con il Segretariato generale, del sistema di comunicazione interna. Gestione dei portali dell'Amministrazione, anche attraverso la definizione di linee editoriali, compresa la sezione "Amministrazione Trasparente" in raccordo con il Responsabile della trasparenza. Monitoraggio dei servizi offerti e verifica del gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e il Responsabile della trasparenza, anche attraverso lo sviluppo di sistemi digitalizzati per la customer satisfaction. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della Direzione.

Art. 5.

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II - Affari Internazionali

Attività di rilievo internazionale e relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali e comunitari per le materie di competenza della Direzione. Attività istruttoria e di supporto al processo di negoziazione di atti comunitari ed internazionali. Istruttoria sul recepimento nella legislazione interna delle disposizioni comunitarie e internazionali e sulle procedure di infrazione riguardanti le materie di competenza. Rapporti periodici sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli articoli della Carta Sociale Europea adottata dal Consiglio d'Europa, ratificati dall'Italia.

Attività di segreteria del Comitato Consultivo Tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

In collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adeguamento della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organismi internazionali in Italia.

Divisione III - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro

Applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento a settori specifici, quali quello ferroviario, marittimo, portuale e della pesca.

Supporto alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e al Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Partecipazione a commissioni, comitati speciali e gruppi di lavoro, anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi nonchè valorizzazione degli accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici. Analisi e studio in materia di stress lavoro-correlato e mobbing. Supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria.

Riconoscimento, anche d'intesa con altre amministrazioni, degli organismi di certificazione e partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali in materia. Collaborazione con altre amministrazioni per il controllo di mercato su prodotti marcati CE. Disciplina della sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali, apparecchi a pressione, ponteggi e opere provvisionali. Autorizzazioni ai lavori sotto tensione, alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro, all'impiego pacifico dell'energia nucleare e tutela dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti; tenuta dei documenti sanitari personali, pervenuti entro il 31 dicembre 2000.

Attività connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati; gestione dei relativi esami. Istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente o dal medico autorizzato. Applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
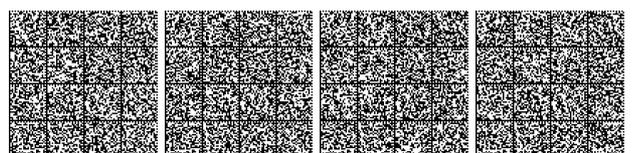
Divisione IV – Diritti sindacali e rappresentatività, contrattazione collettiva e costo del lavoro

Raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi alle organizzazioni sindacali, a livello nazionale, del settore privato per le finalità previste dalla normativa e dagli accordi interconfederali in materia di rappresentatività. Applicazione dello Statuto dei lavoratori con riferimento alla tutela della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. Tenuta dell' archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro depositati (vigenti e storici) e della banca dati dei contratti di secondo livello (territoriali e aziendali). Tenuta dell'archivio dei contratti ed accordi collettivi che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali. Predisposizione delle analisi economiche relative al costo del lavoro, al costo delle piattaforme rivendicative contrattuali, alla struttura retributiva e al calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive; emanazione dei relativi decreti. Elaborazione delle statistiche relative alle controversie individuali e plurime e collettive nel settore privato e pubblico. Predisposizione di dati per la redazione della Relazione annuale sulla Situazione Economica del Paese.

Divisione V – Disciplina del rapporto di lavoro e pari opportunità

Studio della disciplina dei rapporti di lavoro e dei principali strumenti di tutela con supporto e collaborazione alle funzioni ispettive in materia di lavoro. Studio sui profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi alle diverse tipologie di rapporti di lavoro (orario di lavoro, riposi, retribuzione, estinzione, ecc.), anche con riferimento alla disciplina del lavoro marittimo. Studio sull'applicazione e sull'interpretazione degli istituti di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, dei lavoratori disabili o tossicodipendenti e dei congedi per eventi e cause particolari. Promozione delle iniziative in favore delle pari opportunità e delle politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Supporto alle attività della Consigliera Nazionale di Parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Disciplina e sviluppo degli istituti di partecipazione dei lavoratori all'impresa. Attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro e vigilanza sul Consiglio nazionale dell'Ordine. Attività propositiva e di supporto giuridico agli organi di direzione politica.

Consulenza tecnico-giuridica per le materia di competenza della Divisione a favore degli Uffici centrali e territoriali del Ministero e delle altre amministrazioni ed enti, nonché dell'utenza.

Supporto alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e monitoraggio sull'attività delle Commissioni di certificazioni sul territorio nazionale; tenuta dell'Albo delle Università abilitate alla certificazione. Elaborazione della Relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada.

Divisione VI - Controversie collettive di lavoro

Attività di supporto, conciliazione e mediazione fra le parti sociali nelle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale e in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa.

Promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Attività di supporto, conciliazione e mediazione fra le parti sociali nel settore privato, con particolare riferimento ai diversi livelli di contrattazione previsti dalla legge e in sede interconfederale. Attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro. Raccolta dei dati concernenti le controversie collettive e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti relativi all'utilizzo di impianti audiovisivi e di apparecchiature di controllo e visite personali di controllo sui lavoratori.

Art. 6.

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali.

Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della Direzione.

Contenzioso nelle materie di propria competenza. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II – Gestione amministrativo-contabile dei Fondi di pertinenza della Direzione Generale. Incentivi all'occupazione.

Programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse economico-finanziarie relative ai capitoli di bilancio – eccettuati quelli di mero funzionamento - di
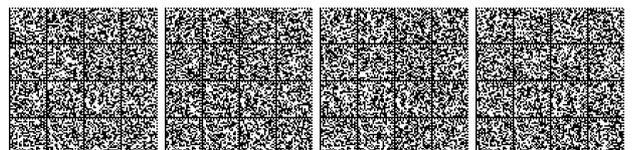
competenza della Direzione generale, inclusi il Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione e il Fondo per lo Sviluppo. Disciplina e gestione dei lavoratori socialmente utili. Disciplina degli incentivi all'occupazione nonché degli incentivi all'autoimprenditorialità ed all'auto impiego. Analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito. Coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione. Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione III – Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette alla discipline della cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga.

Disciplina, monitoraggio finanziario e coordinamento dei rapporti con Regioni, Province autonome e Inps in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Vigilanza sui fondi di solidarietà. Istruttoria delle procedure concernenti i contratti di solidarietà. Disciplina delle agevolazioni contributive. Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione IV – Gestione degli interventi di integrazione salariale

Disciplina dei trattamenti d'integrazione salariale - inclusi i contratti di solidarietà e dei relativi profili contributivi. Istruttoria delle procedure di cassa integrazione straordinaria e dei contratti di solidarietà. Istruttoria dei procedimenti concernenti la disoccupazione speciale in edilizia. Disciplina e monitoraggio dei fondi di solidarietà. Agevolazioni all'uscita anticipata dal rapporto di lavoro. Disciplina degli ammortizzatori sociali previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi profili contributivi. Contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 7.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

La Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Trasferimenti agli enti vigilati.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento ed ai trasferimenti agli enti vigilati. Attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale di bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sull'INPS e sull'INAIL. Procedure di nomina degli organi degli enti pubblici vigilati. Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Vigilanza giuridico-amministrativa di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull'INAIL. Procedure di nomina degli organi dei predetti Istituti. Nomina di commissari straordinari e ad acta presso gli enti previdenziali e assicurativi pubblici. Procedura di determinazione degli emolumenti degli organi monocratici e collegiali dell'INPS e dell'INAIL. Esame delle determinazioni e delle delibere sull'ordinamento dei servizi e sulle dotazioni organiche degli enti previdenziali e assicurativi pubblici. Disciplina relativa al trattamento economico e giuridico del personale dipendente degli enti previdenziali e assicurativi pubblici. Esame delle verifiche amministrativo-contabili e adempimenti conseguenti. Esame dei rilievi e dell'attività di referto dei collegi sindacali dell'INPS e dell'INAIL. Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e nel settore marittimo, ivi compresa la disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali stabiliti dalla normativa vigente per particolari esposizioni legate all'attività professionale, nonché l'erogazione delle prestazioni, la disciplina tariffaria, l'attuazione degli obblighi contributivi negli suindicati settori, e l'attività del Casellario Centrale Infortuni presso l'INAIL. Attività propulsiva per l'evoluzione della normativa in materia di infortunistica e di malattie professionali, con adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Divisione III - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico

Coordinamento, analisi e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi inclusi i provvedimenti attuativi in tema di riforma delle pensioni e di armonizzazione dei regimi previdenziali. Forme esclusive, sostitutive ed integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, Gestione separata INPS, Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi. Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Criteri di iscrivibilità all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive e esclusive della stessa. Determinazione del-

le basi imponibili per il calcolo dei contributi. Sgravi, condoni, regolarizzazione del lavoro sommerso ed altri agevolazioni. Rateizzazione dei debiti per i contributi previdenziali ed oneri accessori. Contributi di solidarietà. Riduzione del tasso di interesse e delle sanzioni aggiuntive per aziende in crisi. Autorizzazioni alla riscossione dei contributi associativi sindacali e dei contributi per l'assistenza contrattuale. Trattamenti di fine rapporto e di fine servizio, comunque denominati, dei pubblici dipendenti.
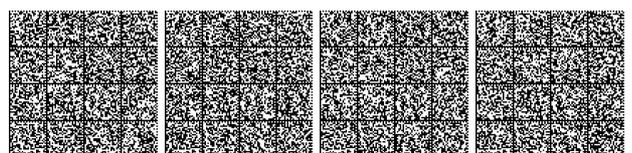
Divisione IV - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio privato: vigilanza generale sugli enti previdenziali di diritto privato. Alta vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, gestite dalla COVIP.

Analisi ed attuazione della normativa previdenziale ed assistenziale relativa gli enti di diritto privato. Procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali di diritto privato. Esame e approvazione delle delibere adottate dagli enti recanti modifica e integrazione degli statuti e dei regolamenti sulle attività istituzionali di previdenza e di assistenza e dei regolamenti elettorali. Approvazione di delibere adottate dagli enti in materia di contributi e prestazioni. Assunzione di misure finalizzate ai decreti di commissariamento degli enti. Linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli enti. Coordinamento dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari e esame dell'attività sindacale di revisione. Vigilanza sulle problematiche amministrative e organizzative degli enti previdenziali privati. Tenuta dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

Coordinamento e alta vigilanza in materia di previdenza complementare. Esame dei regolamenti di carattere generale, delle determinazioni e delle delibere sull'ordinamento dei servizi e sulle dotazioni organiche adottati da COVIP. Vigilanza su Fondinps. Procedure di nomina degli organi di COVIP e di Fondinps. Coordinamento con COVIP per le attività di analisi, azione propulsiva ed elaborazione di progetti normativi in materia di previdenza complementare ivi inclusa la tutela sanitaria integrativa al fine di favorirne lo sviluppo. Scioglimento di organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione in stato di insolvenza e nomina di commissari. Fonti di finanziamento della previdenza complementare: trattamento di fine rapporto per gli aspetti connessi alla previdenza complementare, indennità di buonuscita ed ogni altra indennità equipollente. Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Divisione V - Vigilanza tecnico-finanziaria sulle attività correnti e sulla gestione patrimoniale dell'INPS, dell'INAIL e degli enti previdenziali di diritto privato.

Vigilanza tecnico-finanziaria di carattere generale sull'INPS e sull'INAIL. Studi, elaborazioni statistico-attuariali e valutazioni tecnico-finanziarie in materia previdenziale. Esame e controllo dei bilanci preventivi, delle note di variazione e dei bilanci consuntivi, dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. Analisi dei bilanci tecnico-attuariali finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Esame, controllo e referto sulle note tecniche di accompagnamento ai provvedimenti adottati dai suddetti Enti. Esame dei regolamenti di contabilità e amministrazione e delle relative modifiche. Verifica piano di impiego delle disponibilità economico-finanziarie dell'INPS e dell'INAIL. Verifica piani triennali di investimento dei predetti enti finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Vigilanza tecnico-finanziaria di carattere generale sugli enti di previdenza privati. Esame di bilanci preventivi, note di variazione e bilanci consuntivi, criteri di individuazione e di ripartizione del rischio relativi agli investimenti e piano degli impieghi delle risorse disponibili. Analisi dei bilanci tecnico-attuariali finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Verifica dei piani triennali di investimento finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Interazione con COVIP sull'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privati ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza sulla base della normativa vigente.

Divisione VI - Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale.

Regolamenti di coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione Europea (UE): attività propulsiva, interpretativa e attuativa. Gruppo di affari sociali del consiglio dei ministri del lavoro UE. Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (CA). Comitati e gruppi permanenti dell'Unione Europea. Interazione con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Legislazione in materia di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa: attività propulsiva, valutativa e di monitoraggio. Partecipazione a comitati e gruppi di lavoro. Relazione di rapporti sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale e sull'evoluzione della legislazione previdenziale nazionale. Convenzioni internazionali: negoziato, stipulazione, applicazione ed interpretazione. Attività di interazione sulla sicurezza sociale con altre organizzazioni internazionali. Legislazione nazionale in materia di previdenza dei lavoratori italiani all'estero e stranieri in Italia.

Divisione VII - Istituti di patronato ed assistenza sociali. Contribuzioni minori.

Istituti di patronato e di assistenza sociale: riconoscimento giuridico; vigilanza, controllo e verifica sull'attività in Italia e all'estero; esame dei bilanci; gestione del "Fondo patronati" e provvedimenti di riparto; esame e trattazione delle istanze di rettifica dei verbali ispettivi; ricorsi giurisdizionali; relazione annuale al Parlamento. Procedimenti in materia di contribuzioni minori e relative prestazioni: provvedimenti di riparto del contributo a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale; concessione esonero dalla contribuzione CUAF. Inquadramento delle imprese nei settori economici in presenza di attività plurime.

Regime giuridico concernente le contribuzioni minori e le relative prestazioni: maternità, congedi parentali, nucleo familiare, malattia e TBC.
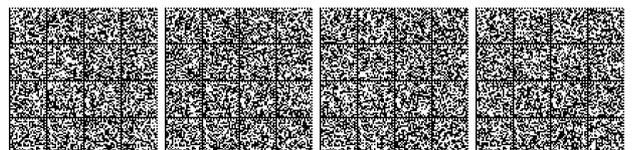
Art. 8.

Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione

La Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Gestione del Fondo di rotazione.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse economico-finanziarie relative al il fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo e, per quanto di competenza, del fondo sociale per l'occupazione e formazione. Pareri su patrocini e sponsorizzazione di manifestazioni. Tenuta dell'albo delle Agenzie per il Lavoro.

Autorizzazione, vigilanza e monitoraggio sulle Agenzie per il Lavoro. Autorizzazioni relative ai lavoratori all'estero ed ai lavoratori extracomunitari dello spettacolo. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II – Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza.

Attività di programmazione, gestione e controllo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali, nelle materie di competenza della Direzione. Attività di programmazione, gestione e controllo del programma operativo nazionale. Iniziativa Occupazione giovani per l'attuazione della c.d. "Garanzia Giovani". Gestione stralcio delle programmazioni comunitarie pregresse. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione III – Coordinamento del Fondo sociale europeo.

Coordinamento dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dal fondo sociale europeo. Coordinamento delle attività di comunicazione relative al Fondo Sociale Europeo. Monitoraggio e coordinamento, per quanto di competenza del Ministero, degli interventi finanziati da fondi di sviluppo e coesione. Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche attive del lavoro. Attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco. Attività connesse al programma comunitario Erasmus +. Coordinamento sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. Attività di programmazione, gestione e controllo dei progetti cofinanziati a valere sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione IV – Formazione continua e Autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Ministero. Affari giuridico legali e contenzioso.

Disciplina giuridica, coordinamento e livelli essenziali delle prestazioni in materia di formazione dei lavoratori occupati (cd. formazione continua). Autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Vigilanza sugli organismi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.i.. Ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione. Finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale. Disciplina giuridica e coordinamento sulla componente formativa nel contratto di apprendistato. Disciplina giuridica dei tirocini e delle altre forme di esperienza di lavoro per i giovani. Coordinamento e livelli essenziali delle prestazioni in materia di alternanza scuola-lavoro. Gestione del contenzioso di competenza della direzione generale. Autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Ministero e del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione V – Coordinamento, livelli essenziali e azioni di sistema in materia di servizi per il lavoro, orientamento e formazione iniziale. Eures.

Coordinamento e livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per il lavoro. Attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà. Attività connesse alla partecipazione alla rete Eures. Collocamento marittimo in attuazione delle disposizioni normative. Coordinamento e livelli essenziali delle prestazioni in materia di orientamento al lavoro. Programmazione, coordinamento, sviluppo e monitoraggio delle politiche per la formazione professionale nell'ambito dell'integrazione tra formazione, lavoro e
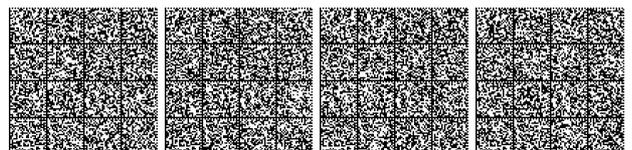
istruzione. Attuazionedelle politiche in materia di Istruzione e Formazione Professionale e della Formazione tecnica superiore (IFTS-ITS), degli standard professionali e formativi. Coordinamento e livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze, libretto formativo e anagrafi degli studenti. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Art. 9.

Direzione generale per l'attività ispettiva

La Direzione generale per l'attività ispettiva è organizzata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento compresi quelli riferiti al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'Amministrazione per la tutela del lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari. Monitoraggio dell'attività ispettiva, ivi compreso il rapporto annuale sui risultati della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché i progetti speciali legati alle attività istituzionali della Direzione. Coordinamento delle attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Cura, per i profili di competenza della Direzione, della gestione, formazione e aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, sentita la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Questioni di carattere generale della Direzione. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della Direzione.

Divisione II – Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico, contenzioso

Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive del Ministero in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nel rispetto della attività di coordinamento del Segretariato generale. Supporto all'attività di trattazione del contenzioso in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva, ivi compresa l'istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Coordinamento del Centro studi attività ispettiva. Gestione dell'istituto del "diritto di interpello" nei casi previsti dalla legge; rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione ai fini della pubblicazione delle risposte. Emanazione di circolari e note interpretative di propria competenza. Coordinamento del Comitato della bilateralità in edilizia e gestione delle problematiche interpretative legate al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Collaborazione con l'Ufficio Legislativo per l'adozione di iniziative di carattere normativo. Supporto alla Direzione sui progetti speciali legati alle attività istituzionali (ad es. protocolli d'intesa).

Divisione III – Coordinamento vigilanza ordinaria e tecnica

Segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, alla mappatura dei rischi, anche in relazione alle attività svolte dagli Osservatori sulla cooperazione, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva. Definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, ivi compresa la programmazione dell'attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali. Indirizzo e coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolta dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria. Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, dei controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto; gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale. Trattazione degli esposti che pervengono alla Direzione generale. Semplificazione delle procedure ispettive anche in funzione degli sviluppi tecnologici.
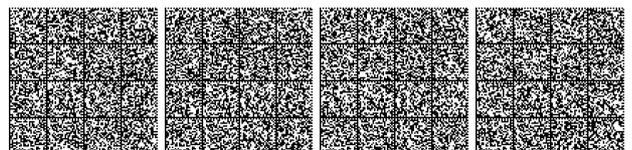
Art. 10.

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I – Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Sistema informativo dei servizi sociali.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali Supporto all'attività internazionale, fatte salve le competenze delle altre divisioni. Gestione amministrativo-contabile e monitoraggio dei trasferimenti di natura assistenziale all'INPS, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi e inclusi quelli relativi a pensioni e assegni sociali e trattamenti di invalidità; finanziamento nazionale della spesa sociale in favore di Regioni ed Enti locali – inclusi Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), Fondo per le non autosufficiente (FNA), Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (FIA), Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (FLD). Analisi e programmazione dei flussi finanziari di natura assistenziale. Definizione dei criteri e dei decreti di riparto delle risorse del FNPS, del FNA, del FIA e del FLD e di altri fondi di natura sociale. Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite.

Attuazione del Casellario dell'assistenza e definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali. Utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali.

Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II – Politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD

Politiche di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave emarginazione, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le Regioni, gli Enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti. Sperimentazione e attuazione, monitoraggio e valutazione del programma Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). Attuazione, monitoraggio e valutazione del programma Carta Acquisti. Esercizio delle competenze già della Commissione d'indagine sull'esclusione sociale.

Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo social europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche.

Autorità di gestione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ("PO I") a valere sulle risorse del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche.

Nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; assistenza tecnica in materia di fondi comunitari; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione I; analisi e ricerche. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione III – ISEE e prestazioni sociali agevolate. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

Attuazione, monitoraggio e valutazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa a pensione e assegno sociale, nonché altri trattamenti di natura assistenziale – ad esclusione dei trattamenti di invalidità – erogati dall'INPS.

Politiche di promozione e tutela dei diritti dei minori, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le Regioni, gli Enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti. Supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (L. n. 285/97). Servizi socio-educativi per la prima infanzia. Contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e all'abuso sui minori. Promozione e monitoraggio delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed

in particolare delle azioni di rafforzamento dell'affidamento familiare e degli interventi precoci di prevenzione dell'allontanamento.

Nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; assistenza tecnica in materia di fondi comunitari; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione I; analisi e ricerche. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione IV - Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti

Politiche di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti, di sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria degli interventi e di promozione dell'autonomia, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le Regioni, gli Enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti.

Supporto alle attività dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché del relativo Comitato tecnico-scientifico.

Attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa ai trattamenti di invalidità, nonché altri trattamenti per le persone con disabilità e non autosufficienti erogati dall'INPS.

Nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; assistenza tecnica in materia di fondi comunitari; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione I; analisi e ricerche. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione V – Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di quelle più escluse dal mercato del lavoro. Autorità di certificazione programmi operativi in materia di FSE e FEAD.

Attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone con bisogni complessi. Attuazione della disciplina per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della disciplina del collocamento delle persone non vedenti. Predisposizione della relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili. Tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti. Istruttoria relativa all' iscrizione all'albo professionale nazionale dei massofisioterapisti non vedenti e la relativa gestione.

Autorità di certificazione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo social europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando i compiti previsti dalle disposizioni regolamentari UE.

Autorità di certificazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ("PO I") a valere sulle risorse del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando i compiti previsti dalle disposizioni regolamentari UE.

Nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; assistenza tecnica in materia di fondi comunitari; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione I; analisi e ricerche; partecipazione alle attività promosse dall'Unione europea e dalle altre organizzazioni internazionali.

Art. 11.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento e alle risorse finanziarie per le politiche migratorie, incluse quelle provenienti da fondi comunitari. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi . Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri.

Promozione e coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati ed implementazione dei relativi programmi e strumenti. Programmazione e coordinamento delle iniziative afferenti le politiche attive del lavoro ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo degli immigrati, in raccordo con la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. Raccordo con Regioni, enti locali, parti sociali, per l'attivazione delle connesse misure di accompagnamento. Promozione delle iniziative di contrasto del fenomeno del razzismo. Tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Attività di comunicazione e sensibilizzazione in materia di immigrazione ed integrazione. Coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente. Promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione in materia di integrazione degli immigrati e di contrasto alla discriminazione.

Divisione III - Politiche per l'immigrazione.

Analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro utile ai fini dell'attività di programmazione dei flussi migratori per ragioni di lavoro; cura ed aggiornamento della relativa reportistica. Gestione e monitoraggio delle quote di ingresso di lavoratori extracomunitari. Attuazione della disciplina dell'immigrazione per ragioni di lavoro: cooperazione con le altre PP.AA, indirizzo e coordinamento degli uffici territoriali del Ministero, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – UPD. Vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Gestione e sviluppo dell'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri ed interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione in materia di flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 12.

Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Affari generali e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Trasferimenti del 5 per mille. Indirizzo, promozione e verifica per l'applicazione della disciplina in materia di terzo settore.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità economica, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento. Gestione del personale della Direzione. Adempimenti connessi al software di gestione del personale (GLPERS). Anagrafe degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali. Coordinamento del protocollo informatico della Direzione. Adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale. Controllo di gestione. Adempimenti connessi alla valutazione della Performance dei dirigenti della Direzione generale. Coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi. Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Coordinamento interdivisionale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e l'Ufficio centrale del bilancio. Supporto all'attività di comunicazione della Direzione e all'attività di aggiornamento dei contenuti intranet e internet in raccordo con le competenti strutture ministeriali. Attività finalizzate all'indirizzo, alla promozione ed alla verifica per la corretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore, trasferite alla Direzione a seguito della soppressione dell'Agenzia per il terzo settore, anche in raccordo con le altre divisioni. Attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalla legislazione vigente, inclusi i rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli altri soggetti pubblici erogatori. Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione. Questioni di carattere generale della Direzione.

Divisione II – Promozione e sostegno dell'associazionismo di promozione sociale e dell'impresa sociale.

Promozione, sviluppo, coordinamento e sostegno delle politiche riguardanti l'associazionismo di promozione sociale e l'impresa sociale, nella prospettiva di favorire la partecipazione e le attività private senza scopo di lucro. Realizzazione, nelle materie di competenza della divisione, di attività di indagine, studio, sperimentazione e formazione anche attraverso l'applicazione di metodologie innovative, in collaborazione con associazioni di promozione sociale, università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.
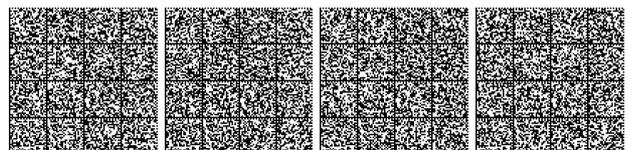
Attività di orientamento, istruttoria amministrativa, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati dal Fondo per l'associazionismo sociale. Tenuta del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e vigilanza sulle associazioni iscritte. Coordinamento e supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Attività di orientamento, istruttoria amministrativa, monitoraggio e vigilanza finalizzata alla concessione ad enti ed associazioni dei contributi previsti dalla legge. Attività di vigilanza sugli enti e le associazioni di promozione sociale. Raccordo con le articolazioni territoriali del Ministero per le attività di competenza della divisione. Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Divisione III - Promozione e sostegno del volontariato e della responsabilità sociale delle imprese.

Promozione, sviluppo, coordinamento e sostegno delle politiche riguardanti il volontariato, nella prospettiva di accrescere la cittadinanza attiva e rafforzare la coesione sociale. Realizzazione, nelle materie di competenza della divisione, di attività di indagine, studio, sperimentazione e formazione anche attraverso l'applicazione di metodologie innovative, in collaborazione con organizzazioni di volontariato, università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

Attività di orientamento, istruttoria amministrativa, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati dal Fondo nazionale per il volontariato, nonché per la concessione alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus dei contributi previsti dalla legge anche in raccordo con le articolazioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Coordinamento e supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale del volontariato.

Monitoraggio, per la parte di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle attività dei Comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei Centri di servizio per il volontariato, nonché delle forme di sostegno in favore del volontariato assicurate dalle Fondazioni di origine bancaria, secondo quanto previsto dalla legge-quadro sul volontariato. Progettazione e realizzazione degli interventi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari previsti dai Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e dellepolitiche socialinelle regioni obiettivo Convergenza e Competitività regionale ed occupazione, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo dell'economia sociale e dell'impresa sociale nella promozione dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli. Promozione, sviluppo, coordinamento e sostegno delle politiche per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, anche in attuazione delle normative e degli orientamenti europei e internazionali di riferimento. Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali. Relazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *h)* del DPCM 14/02/2014 n. 121, con organismi internazionali per le materie di competenza della divisione.

Capo II

UFFICI TERRITORIALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 13.

Articolazione degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Gli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 14 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, denominati Direzioni interregionali del lavoro (DIL) e Direzioni territoriali del lavoro (DTL), nel numero complessivo di ottantacinque, sono articolati ciascuno in un ufficio di livello dirigenziale non generale.

2. Le quattro Direzioni interregionali del lavoro di cui all'art. 14, comma 1, lettera *i)*, del D.P.C.M. n. 121 del 2014, esercitano i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del medesimo D.P.C.M. e hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli.

3) Le ottantuno Direzioni territoriali di all'art. 14, comma 1, lettera *ii)*, del D.P.C.M. n. 121 del 2014, esercitano i compiti e le funzioni di cui all'art. 16 del medesimo D.P.C.M., come dettagliate nell'art. 16 del presente decreto, e hanno competenza nell'ambito provinciale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 14.

Dipendenza organica e funzionale degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Le Direzioni interregionali del lavoro e le Direzioni territoriali del lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 4, del D.P.C.M. n. 121 del 2014, dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa e il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, alla quale competono la valutazione e l'attuazione delle politiche premiali relative alla performance individuale dei dirigenti delle DIL e delle DTL, effettuate anche sulla base dell'attività di programmazione della Direzione generale per l'attività ispettiva.

Art. 15.

Compiti delle DIL

1. Le DIL di cui all'art. 13 comma 2, del presente decreto subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni regionali del lavoro e svolgono i compiti di cui all'art. 15 del D.P.C.M. n. 121 del 2014, provvedendo, in particolare:

a. alla gestione delle risorse umane assegnate all'ufficio, finanziarie e strumentali, affari generali e gestione amministrativo-contabile dei contratti, attività connesse all'espletamento delle responsabilità di funzionario delegato;
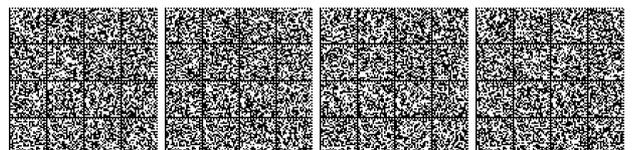
b. all'indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli Organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche mediante la costituzione dei gruppi d'intervento straordinario nonché attraverso le procedure di riesame normativamente previste;

c. allo sviluppo di sinergie in materia di vigilanza e prevenzione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento;

d. allo sviluppo dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed con gli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

e. alla prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzati al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;

f. alla trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalla legge, avverso i verbali ispettivi e i provvedimenti, concernenti altresì l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

g. ad assicurare, nell'ambito interregionale di riferimento, la rappresentanza istituzionale in tutti gli organi ed organismi regionali previsti dalla normativa vigente;

h. alla definizione dei piani di intervento relativi alla vigilanza congiunta con l'INPS e l'INAIL e con le forze dell'ordine, in particolare:

h.h) gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione;

h.hh) coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata;

i. al supporto alle attività di programmazione della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, in attuazione del piano della performance;

j. all'indirizzo, al monitoraggio ed al controllo delle attività di competenza.

2. Le Direzioni interregionali del lavoro svolgono, altresì, in raccordo e sulla base della programmazione definita dalle direttive ministeriali, in attuazione del Piano della performance, i seguenti compiti nei confronti delle Direzioni territoriali del lavoro insistenti nell'ambito interregionale di riferimento:

a) pianificazione e coordinamento delle attività operative esecutive della programmazione di secondo livello;

b) orientamento ed indirizzo dell'azione istituzionale, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei servizi all'utenza, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione istituzionale stessa;

c) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto;

d) supporto nello sviluppo dell'azione di comunicazione, promozione ed informazione in materia di lavoro e politiche sociali;

e) analisi dei fabbisogni e coordinamento dei piani attuativi d'intervento della programmazione economico finanziaria e dei processi di approvvigionamento di beni e servizi;

f) supporto nel rilascio e nell'analisi delle informazioni connesse al sistema di programmazione e controllo di gestione;

g) raccordo con l'Amministrazione Centrale al fine di garantire l'uniformità e l'efficace gestione delle risorse umane ai fini del buon andamento degli uffici;

h) acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dalle Direzioni territoriali del lavoro in relazione agli obiettivi programmati;

i) rilevazione dei dati e monitoraggio del livello di trasparenza, integrità e di imparzialità dell'azione istituzionale, nonché in materia di prevenzione della corruzione;

j) miglioramento degli standard di qualità dei servizi e promozione delle pari opportunità e delle buone prassi;

k) coordinamento delle attività connesse alla funzionalità dei sistemi informativi;

l) coordinamento dell'attività dei servizi di prevenzione e protezione.

Art. 16.

Compiti delle DTL

1. Le DTL di cui all'art. 13 comma 3, del presente decreto svolgono i compiti di cui all'art. 16 del D.P.C.M. n. 121 del 2014, provvedendo, in particolare:

a) alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, affari generali e gestione amministrativo-contabile dei contratti, attività connesse all'espletamento delle responsabilità di funzionario delegato;

b) all'accertamento, verifiche, ispezioni, vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;

c) alla tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori;

d) al coordinamento operativo e razionalizzazione, nell'ambito territoriale di riferimento, dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli Organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche attraverso l'emanazione di direttive finalizzate ad evitare duplicazioni di interventi e ad uniformare le modalità di esecuzione;

e) alla prevenzione e promozione, su questione di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;

f) allo sviluppo di sinergie in materia di vigilanza e prevenzione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nell'ambito degli organismi provinciali, ai sensi della normativa vigente;

g) alla certificazione dei rapporti di lavoro e indirizzo uniformante dell'azione dei soggetti abilitati alla certificazione;
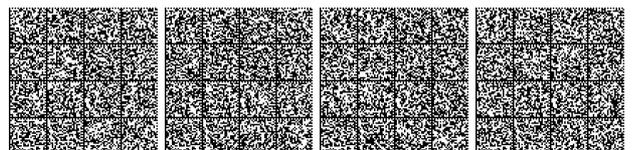
h) all'istruttoria dei rapporti ispettivi ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero dell'ordinanza-archiviazione per gli illeciti amministrativi;

i) all'analisi del mercato del lavoro e monitoraggio degli indicatori di contesto;

j) alla mediazione delle controversie di lavoro;

k) alla partecipazione alla trattazione delle controversie collettive in materia integrazione salariale, mobilità e contratti di solidarietà;

l) alle autorizzazioni, convalide, dispense e certificazioni di materia di lavoro;

m) alla gestione dei flussi migratori per ragioni lavoro;

n) alla programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività di competenza sulla base della programmazione definita dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativo, il bilancio- UPD, in attuazione del Piano della performance nonché della pianificazione svolta dalla Direzione interregionale del lavoro di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto;

o) alla rilevazione dei dati e monitoraggio del livello di trasparenza, integrità e di imparzialità dell'azione istituzionale e di prevenzione della corruzione;

p) al miglioramento degli standard di qualità dei servizi e alla promozione delle pari opportunità e delle buone prassi;

q) all'istruttoria relativa al conferimento della "Stella al merito del lavoro";

r) alla conservazione degli accordi e dei contratti collettivi depositati nelle ipotesi richieste dalla legge;

s) alle verifiche degli ascensori e montacarichi negli impianti industriali ed agricoli;

t) alla gestione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dello Statuto dei lavoratori;

u) ad ogni altro compito demandato dalla legge.

Art. 17.

Articolazione organizzativa interna delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro

Al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità dell'azione istituzionale delle Direzioni interregionali del lavoro e delle Direzioni territoriali del lavoro, con apposito atto del Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa e il bilancio-UPD sono individuati, sentite le organizzazioni sindacali, i criteri generali relativi all'articolazione organizzativa interna dei suindicati Uffici territoriali.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5587

14A10145

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Acciaierie del Tirreno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Viste gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 ottobre 1994 con il quale la S.p.a. Acciaierie del Tirreno, facente capo al Gruppo Ferdofin, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 23 aprile 2013 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha omologato il concordato relativo alla predetta S.p.a. Acciaierie del Tirreno in amministrazione straordinaria, presentato in qualità di terzo assuntore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 78 decreto legislativo n. 270/99, dalla società Itaca S.r.l., con sede in Itaca, con sede in Milano, via Washington n. 50;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2014 con cui il collegio commissariale nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 498 della legge 296/06, chiede l'autorizzazione alla chiusura della sopra citata procedura essendo stata data piena esecuzione alle obbligazioni concordatarie;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno in amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno, con sede legale in con sede legale in Orbassano (TO) - Strada Torino n. 43, codice fiscale n. 00148190838.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A10143

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 dicembre 2014.

Prima individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 26 del citato decreto legge a mente del quale il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal citato articolo comprendono immobili in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge;

Considerato che sono esclusi dall'applicazione del citato art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia;

Attesi gli esiti dell'attività di ricognizione posta in essere dall'Agenzia del demanio e dal Ministero della difesa, relativamente agli immobili allo stesso in uso e non più necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali di quest'ultimo, che ha portato all'individuazione di un primo portafoglio immobiliare avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di valorizzazione previste dal citato art. 26;

Ritenuto di doversi procedere con urgenza all'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 del citato art. 26;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono individuati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, i beni di proprietà dello Stato all'attualità non utilizzati e nell'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili per le finalità istituzionali dello stesso.

2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora in consegna al Ministero della difesa sono retrocessi all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente decreto, per essere assoggettati alle procedure di cui all'art. 26.
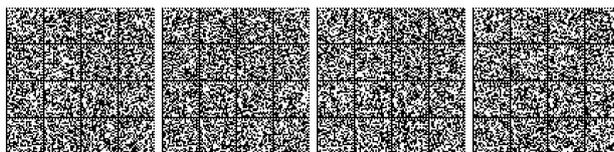
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'allegato «B» al presente decreto, ricomprendendo immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura dell'Agenzia del demanio.

Roma, 24 dicembre 2014

p. *Il Ministero dell'economia e delle finanze*
Il direttore dell'Agenzia del demanio
REGGI

Il direttore dei lavori e del demanio del Ministero della difesa
FALSAPERNA

ALLEGATO «A»
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014

Immobili di proprietà dello Stato non utilizzati

N.	REGIONE	CITTÀ	DENOMINAZIONE
1	Friuli V.G.	Udine	Caserma "Cavarzerani"
2	Friuli V.G.	Udine	Caserma "Friuli"
3	Campania	Pozzuoli (NA)	Complesso ex s.m.o.m.
4	Lazio	Gaeta (LT)	Casa "Tosti"
5	Lazio	Gaeta (LT)	Caserma "Cialdini" + Torrione dei Francesi
6	Lazio	Gaeta (LT)	Forte Emilio Savio
7	Puglia	Bari	Ex Caserma "Bonomo"

ALLEGATO «B»
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014

Immobili di proprietà dello Stato in uso alla Difesa e non più utili per le finalità istituzionali del medesimo Dicastero

N.	REGIONE	CITTÀ	DENOMINAZIONE
1	Emilia Romagna	Ravenna	Caserma "Dante Alighieri"
2	Lombardia	Pavia	Caserma "Cairoli"
3	Piemonte	Novara	Caserma "Cavalli"
4	Puglia	Bari	Caserma "Milano"

14A10080

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1512/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Movicol»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043382011;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 10 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOVICOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 043382011 (in base 10) 19CX7V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Movicol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10061

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1513/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale GENTALYN BETA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043477013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENTALYN BETA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g

A.I.C. n. 043477013 (in base 10) 19GU0P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GENTALYN BETA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10062

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1514/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRAL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043316025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g

A.I.C. n. 043316025 (in base 10) 199WTT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRAL è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10063

DETERMINA 16 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dona» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1516/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DONA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043386010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 novembre 2014 ;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DONA nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 043386010 (in base 10) 19D14U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DONA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A10064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Mylan Generics».

Estratto determina V&A n° 2422/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del seguente nuovo produttore di principio attivo supportato da ASMF: Mylan Laboratories Limited (Unit – 1) Manufacturing site address: Survey No. 10/42, Gaddapotharam, Kazipally Industrial Area, Medak District - 502 319, Andhra Pradesh, INDIA, ASMF: AP: MLL/QHF/AP/001/07, Agosto 2013, RP: MLL/QHF/RP/001/06, Agosto 2013

relativamente al medicinale QUETIAPINA MYLAN GENERICS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DK/H/1366/001-004/II/021

Tipologia della variazione: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo Fabbricazione "Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante

Titolare AIC: Mylan S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Eurogenerici».

Estratto determina V&A n° 2421/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF (Dr Reddy`s Laboratories) da versione "AP July 2010" e "RP August 2010" a versione "January 2012"

relativamente al medicinale OLANZAPINA EUROGENERICI ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/2067/001-002/II/015

Tipologia della variazione: B.I.z : Aggiornamento del DMF per il principio attivo

Titolare AIC: EG S.P.A

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09894

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Ratiopharm 5 mg compresse».

Estratto determina V&A n° 2420/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: modifica del limite di specifica "massa media" da 210.0 mg ±3% a 210.0 mg ±5 %, in conformità ai requisiti richiesti dalla pertinente monografia della Farmacopea Europea 2.9.5

relativamente al medicinale LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg compresse ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0251/002/II/035

Tipologia della variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09895

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Pensa»

Estratto determina V&A n° 2418/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Eliminazione del parametro "hardness" tra le specifiche di rilascio del prodotto finito

relativamente al medicinale PARACETAMOLO PENSA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: PT/H/1209/001-002/II/006

Tipologia della variazione: B.II.d.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito

Titolare AIC: Pensa Pharma S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09896

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Pensa»

Estratto determina V&A n° 2417/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del ASMF della sostanza attiva, Atorvastatina calcica, da parte di un produttore già autorizzato - Dr. Reddy's Laboratories Limited. Da: ASMF versione aprile 2006, Dr. Reddy's Laboratories Limited, 7-1-27 Ameerpet Hyderabad-50016, Andhra Pradesh, India; A: ASMF (versione maggio 2011 + emendamento Giugno 2012)

relativamente al medicinale ATORVASTATINA PENSA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: PT/H/0354/001-004/II/006

Tipologia della variazione: B.1.z Aggiornamento del ASMF della sostanza attiva - Altra variazione

Titolare AIC: Pensa Pharma S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsacombi»

Estratto determina V&A n° 2440/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un piano di gestione dei rischi (RMP)

relativamente al medicinale VALSACOMBI ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: CZ/H/0369/001-005/II/008

Tipologia della variazione: C.I *z)* Altra variazione

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09898
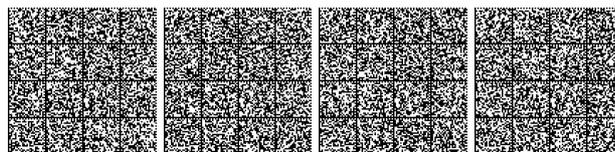
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Pfizer».

Estratto determina V&A n. 2439/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: viene approvata una resina a base di polietilene alternativa (in sostituzione) per il contagocce.

Da: Flacone in LDPE (5 *ml)* e applicatore contagocce (contagocce a beccuccio), tappo a vite in HDPE con chiusura di sicurezza in LDPE

a: Contenitore con contagocce (5 *ml)* di polietilene con tappo a vite e chiusura di sicurezza in polietilene

relativamente al medicinale LATANOPROST E TIMOLOLO PFIZER ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: SE/H/1074/001/II/008.

Tipologia della variazione: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Titolare AIC: PFIZER Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09899

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina Aurobindo».

Estratto determina V&A n. 2438/2014 del 20 novembre 2014

Si autorizza la seguente variazione: Modifica delle specifiche di rilascio del principio attivo: eliminazione del test « bulk density», eliminazione della nota a piè di pagina relativa all'esecuzione non routinaria del test relativo alla «contaminazione microbica»

relativamente al medicinale PAROXETINA AUROBINDO ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/354/001/II/006.

Tipologia della variazione: B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (Italia) S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09900

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 2437/2014 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ALPRAZOLAM MYLAN GENERICS.

Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo Alprazolam da parte del produttore di sostanza attiva approvato: Cambrex Profarmaco Milano: DMF 11-1994 aggiornato alla versione Ed. 01 3/2012, relativamente al medicinale ALPRAZOLAM MYLAN GENERICS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/0109/001-003/II/038.

Tipologia della variazione: B.I.a.z Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09901

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Angenerico»

Estratto determina V&A n. 2419/2014 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale TAMSULOSINA ANGENERICO.

È autorizzata la seguente variazione: per Tamsulosina Angenerico (0.4 mg capsule dure a rilascio modificato): modifiche della composizione del prodotto finito, supportate da uno studio di bioequivalenza; modifica della dimensione del lotto, da 100 000 - 144 0000 capsule a 100 000 - 4 100 000 capsule; modifica nei limiti della specifica del prodotto finito in relazione al test di dissoluzione; sostituzione dei due metodi HPLC per l'identificazione/dosaggio e per il test della purezza con un unico metodo HPLC (QC.NUS.27362); eliminazione dell'inchiostro sulle capsule relativamente al medicinale TAMSULOSINA ANGENERICO ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: FI/H/0514/001/II/019/G.

Tipologia della variazione:

B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova;

B.II.a.3.b.5) Modifica della composizione (eccipienti) del prodotto finito B.II.b.2.z) Modifiche qualitative prodotto finito. Fabbricazione. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Altre variazioni;

B.II.b.1.c) Modifiche qualitative prodotto finito. Fabbricazione. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni;

B.II.b.3.c) Modifiche qualitative prodotto finito. Fabbricazione. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di

prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino Sun»

Estratto determina V&A n. 2646/2014 del 16 dicembre 2014

Procedura EU n. UK/H/1370/001/II/006/G.

È autorizzata la seguente variazione:

aumento della dimensione del lotto fino a 10 volte rispetto alla dimensione del lotto approvato per il medicinale «Carboplatino» 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, applicabile solo a volumi di riempimento pari a 45 e 60 ml;

sostituzione dei tappi di gomma rivestiti in teflon con tappi di gomma rivestiti in Flurotec per il flacone del prodotto finito, applicabile solo a volumi di riempimento pari a 45 e 60 ml.

Relativamente al medicinale: CARBOPLATINO SUN, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10056

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane EG»

Estratto determina V&A n. 2647/2014 del 16 dicembre 2014

Procedura EU n. DE/H/4018/001/II/012.

B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

È autorizzata la seguente variazione:

introduzione di un nuovo produttore di principio attivo supportato da ASMF;

ASMF:

QOS: Qilu Antibiotics (Linyi)/Exemestane/QOS/CTD03/2013-09-13. Applicant's Part version: Qilu Antibiotics (Linyi)/Exemestane/AP/CTD03/2013-09-13.

Restricted Part version: Qilu Antibiotics (Linyi)/Exemestane/RP/CTD03/2013-09-13.

Nuovo produttore di principio attivo: Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd. - North of Hua Yuan Road (W), RC-251 500 Linyi County, Dezhou City, Shandong Province; China.

Relativamente al medicinale: EXEMESTANE EG, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10057

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diretif».

Estratto determina V&A n. 2648/2014 del 16 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione:

aumento della dimensione del lotto per il prodotto finito, come di seguito riportato:

Da:

Massima dimensione del lotto: 250 L (per il volume di riempimento di 2 ml e di 5 ml)

A:

Massima dimensione del lotto: 350 L (per il volume di riempimento di 2 ml)

Massima dimensione del lotto: 500 L (per il volume di riempimento di 5 ml)

relativamente al medicinale: DIRETIF

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura EU n.: UK/H/1241/001/II/007

Titolare AIC: Claris Lifesciences (UK) Limited.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10058

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorouracile AHCL».

Estratto determina V&A n. 2642/2014 del 16 dicembre 2014

B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiunta della dimensione del lotto di prodotto finito da 1200 Kg

sia per i flaconi con volume di riempimento da 50 mL sia per i flaconi con volume di riempimento da 100 mL

relativamente al medicinale: FLUOROURACILE AHCL

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura EU n.: UK/H/1185/001/II/027

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10059

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 2637/2014 del 16 dicembre 2014

Procedura EU n.: SE/H/0705/001/II/014.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del Drug Master File (DMF) appartenente al produttore di sostanta attiva sodium alendronate «Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Mumbai, India».

Il DMF è stato aggiornato dalla versione del novembre 2006 alla versione di giugno 2012. Le modifiche non impattano la Restricted Part del ASMF.

Relativamente al medicinale: ALENDRONATO SANDOZ GMBH ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10060

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Niglina».

Estratto determina V&A/2572 del 5 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Admiral S.r.l. (codice fiscale 07761800635) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Duca degli Abruzzi, 20 - 65124 Pescara (PE).

Medicinale NITROGLICERINA ADMIRAL.

Confezione:

A.I.C. n. 042734018 - «5 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 042734020 - «10 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 042734032 - «15 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti.

Alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 – 00134 Roma (RM).

Con variazione della denominazione del medicinale in NIGLINA.

Stampati: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10065

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Plusavil».

Estratto determina V&A/2680 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: PLUSAVIL.

Confezione:

A.I.C. n. 043194012 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 043194024 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» 1 flacone da 150 ml,

alla società: Pool Pharma S.r.l. (codice fiscale 09001230151) con sede legale e domicilio fiscale in via Basilicata 9, 20098 - San Giuliano Milanese - Milano (MI).

Stampati: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10066

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Geniad».

Estratto determina V&A/2678 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici T.S. S.r.l. (codice fiscale 05777711002) con sede legale e domicilio fiscale in via Maria Gabriella dell'Unità n. 2 pal. 13, 00046 - Grottaferrata - Roma (RM).

Medicinale: GENIAD.

Confezione: A.I.C. n. 034112033 - «2 microgrammi/1 ml gocce, soluzione» flacone da 10 ml;

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma (RM).

Stampati: il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte: sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10067

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Potassion».

Estratto determina V&A/2672 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01033550177) con sede legale e domicilio fiscale in Via Falzarego, 8 - 20021 Baranzate - Milano (MI).

Medicinale: POTASSION.

Confezione AIC n. 009209038 - "granulato effervescente" 40 bustine,

alla società:

Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA con sede legale e domicilio in Rua Dos Murcas, 88 – 9000-051 Funchal (Portogallo).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10093

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Dolaut Mono».

Estratto determina V&A/2579 del 5 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Athena Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 10168120151) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Città d'Europa, 681 - 00144 Roma (RM).

Medicinale: KINSKI.

Confezioni AIC:

n. 038353013 - "14 mg cerotto medicato" 4 cerotti;

n. 038353025 - "14 mg cerotto medicato" 8 cerotti,

alla società:

Therabel Gienne Pharma S.p.a. (codice fiscale 11957290155) con sede legale e domicilio fiscale in Via Roberto Koch, 1/2 - 20152 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in DOLAUT MONO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10094

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Fluconazolo Mylan».

Estratto determina V&A/2578 del 5 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: CANDIFLU.

Confezioni AIC:

n. 038646016 - "100 mg capsule rigide" 10 capsule;

n. 038646028 - "150 mg capsule rigide" 2 capsule;

n. 038646030 - "200 mg capsule rigide" 7 capsule,

alla società:

Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in FLUCONAZOLO MYLAN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10095

BANCA D'ITALIA

Nomina di un nuovo commissario straordinario del Credito Trevigiano, Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa, in Vedelago.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 ottobre 2014, ha nominato il rag. Roberto Venturini Commissario straordinario del Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede nel comune di Vedelago (TV), posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 luglio 2014.

Restano confermati nei rispettivi incarichi i restanti componenti degli Organi della procedura.

14A10081

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società Cooperativa, in Bojon di Campolongo Maggiore.

In data 31 ottobre 2014, in seguito alla ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'Assemblea dei soci e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si é conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società Cooperativa, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2013.

14A10135

Nomina degli organi liquidatori della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società cooperativa, in Terranova da Sibari.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 ottobre 2014, ha nominato l'avv. Roberto Mantovano Commissario liquidatore e i sigg. prof. avv. Francesco De Santis, dott. Domenico Posca e prof. avv. Paolo Valensise componenti del Comitato di sorveglianza della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Terranova da Sibari (CS), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2014.

Nella riunione del 17 ottobre 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Francesco De Santis è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A10140

Nomina degli organi della procedura della Prisma Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 ottobre 2014, ha nominato il dott. Antonio Pironti Commissario straordinario e i sigg. avv. Maria Elisabetta Contino, dott. Claudio Corsini e prof. avv. Silvio Martuccelli componenti del Comitato di sorveglianza della Prisma Società di gestione del Risparmio S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 ottobre 2014.

Nella riunione del 24 ottobre 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Maria Elisabetta Contino è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

14A10142

Nomina degli organi straordinari della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 ottobre 2014, ha nominato la rag. Anna Cracco Commissario straordinario e i sigg. prof. avv. Lorenzo Stanghellini, prof. avv. Vincenzo Donativi e avv. Luca Maria Blasi componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina (PI), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° ottobre 2014.

Nella riunione del 13 ottobre 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Lorenzo Stanghellini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A10147

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in San Giorgio della Richinvelda.

Con decreto in data 13 ottobre 2014, prot. n. 5315, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4330, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di sedime ex alveo della Roggia Ronizza di Domanins nel comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 12, particella n. 248 e al foglio 3, particelle numeri 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

14A10082

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Baiso.

Con decreto in data 13 ottobre 2014, prot. n. 5296, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4320, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in sponda del Fiume Secchia con sovrastanti fabbricati nel comune di Baiso (RE), distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 60, particelle numeri 49, 246 e al N.C.E.U. al foglio 60, particella n. 49, sub. 1-2 e particella n. 246, sub 1-2.

14A10083

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Adria.

Con decreto in data 13 ottobre 2014, prot. n. 5312, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4329, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex argine sinistro del fiume Canalbianco località Smergoncino nel comune di Adria (RO), distinto al N.C.T. del Comune medesimo alla Sez. A, foglio 34, particelle numeri 26, 211, 212, 213, 152.

14A10084

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Roverbella.

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5303, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4349, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo dello scolo Serraiolo o Burlosacco nel comune di Roverbella (Mantova), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 39 particelle n. 276, n. 278, n. 320, n. 321.

14A10085

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Pisa

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5318, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4350, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso San Jacopo nel comune di Pisa, distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 29 particella n. 1085 e al N.C.E.U. al foglio n. 29 particella n. 1085.

14A10086

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Cellatica

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5305, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4348, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Torrente Solda nel comune di Cellatica (Brescia), distinto al C.T. del comune medesimo al foglio n. 9 particelle n. 703, n. 705, n. 707.

14A10087

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in San Giovanni Lupatoto.

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5311, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4322, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Fossa Drani nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 10 particelle n. 430, n. 431 e al foglio n. 11 particella n. 1950.

14A10088

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Marcon

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5313, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4324, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del Fiume Zero nel comune di Marcon (Venezia), distinti al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 1 particella n. 136 e al foglio n. 3 particella n. 259.

14A10089

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Fiume Veneto

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5314, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014, registro n. 1, foglio n. 4323, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area nel comune di Fiume Veneto (Pordenone), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 9 particelle n. 944, n. 1154, n. 1155, n. 1156.

14A10090

Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 0000272 del 13 novembre 2014, in attuazione dell'art. 29-*sexies*, comma 9-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis*), del medesimo decreto.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

14A10092

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Porto Empedocle.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000308 del 19 dicembre 2014, si è provveduto al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto prot. n. ex DSA/DEC/2009/00001913 del 28 dicembre 2009 rilasciata alla società Enel Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Porto Empedocle (AG), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A10138

Istanze di individuazione come associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Guardia Nazionale Ambientale - Onlus», con sede legale a Terni in via Tre Venezie n. 162 e sede operativa a Roma in via Scarpanto n. 64, volta al riconoscimento previsto dall'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata «C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali e Industriali» con sede a Roma in viale dell'Astronomia n. 30, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 l'istanza dell'associazione denominata «POLECO - Protezione Animali e Tutela Ambientale», con sede a Seborga (IM) in via Vicolo Chiuso n. 2A, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, è respinta.

14A10144

Comunicato relativo alla delibera 25 novembre 2014, di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 25 novembre 2014 recante «Variazioni dell'iscrizione all'Albo.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/.

15A00008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società cooperativa, in Terranova da Sibari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 15 ottobre 2014, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede in Terranova da Sibari (CS), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

14A10139

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Prisma Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 10 ottobre 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Prisma Società di gestione del Risparmio S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo n. 58/98).

14A10141

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 1° ottobre 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina (PI), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

14A10146

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «QUESO ZAMORANO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie 449 del 16 dicembre 2014 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «QUESO ZAMORANO».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A10137

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare concernente: «Informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014».

Con circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 71299 del 24 dicembre 2014 sono state apportate modifiche e integrazioni alla circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese in relazione all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014.

Le predette modifiche e integrazioni, determinate dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

14A10136

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-004) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
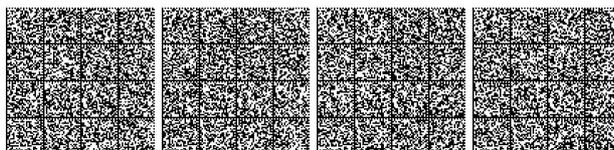
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.